

TORNATA DEL 1° FEBBRAIO 1866

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO MARI.

SOMMARIO. *Letture di un disegno di legge del deputato Spasiano per modificazioni alla legge sull'istituzione della Corte dei conti del regno d'Italia. = Risultamento definitivo della votazione per la nomina di commissari permanenti. = Presentazione della relazione del ministro per l'interno sull'impiego dei fondi intorno alle carceri cellulari. = Verificazione di elezioni — Validamento di quella di Mistretta — Opposizioni del deputato Capone al convalidamento di quella di Angri, per causa d'irregolarità, e parole in difesa del relatore Scolari — È approvata — Relazione fatta dal deputato Sanguinetti su quella di Tortona, che elesse il commendatore Rattazzi Giacomo, condirettore generale del debito pubblico, e incaricato dell'amministrazione della Cassa ecclesiastica, e proposta di validazione — Proposizione sospensiva del deputato Cairoli, per contestazione sull'eleggibilità, cioè per il rinvio della deliberazione dopo il voto sulla relazione per l'accertamento del numero dei deputati impiegati. = Osservazioni dei deputati Boggio, Greco-Cassia, Guerrieri, D'Ondes-Reggio, Bixio, Crispi, Sanguinetti, relatore, La Porta, Cortese, Nicotera, Ercole, Errante, e del ministro per l'istruzione pubblica — La proposta d'ordine è respinta — Considerazioni dei deputati Ercole, Bargoni, e Cortese contro la eleggibilità, e dei deputati Boggio, e Sanguinetti, relatore in favore. = L'elezione è annullata per ineleggibilità — Osservazione del deputato Mellana circa le parole del deputato Cortese in merito dell'ingerenza del Governo nelle cose della Cassa ecclesiastica, e spiegazione del deputato Cortese.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

MACCHI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, che è approvato.

GRAVINA, segretario, espone il sunto delle seguenti petizioni:

10,884. Il deputato Tamajo, per mandato del presidente dell'assemblea popolare, tenutasi in Torino il 21 scorso gennaio, rassegna alla Camera la deliberazione presa dalla medesima e diretta a ottenere l'abolizione del dazio di consumo.

10,885. Molti cittadini di Perugia e di Gubbio reclamano contro la proposta tassa sul macinato.

10,886. Miraglia Carmine, giudice di Gran Corte criminale, giubilato, di Napoli, domanda che si estenda agli impiegati civili delle provincie napolitane collocati a riposo dopo il 7 settembre 1860, il condono del biennio concesso ai militari colla legge del 26 marzo 1865.

10,887. La Giunta municipale di Montopoli in Val d'Arno rassegna il rapporto della Commissione municipale incaricata di riferirle intorno alle imposte sulla ricchezza mobile e sui fabbricati; al modo di esazione delle tasse in genere e alla verificazione dei pesi e misure, facendone oggetto di petizione alla Camera.

10,888. Gli studenti del secondo anno di giurisprudenza nella regia Università di Torino rivolgono petizione analoga a quella presentata dai loro colleghi del

terzo anno, registrata al numero 10,829, contro l'applicazione del regolamento dell'8 ottobre 1865.

NOMINA DELLA COMMISSIONE DEI RESOCONTI AMMINISTRATIVI

PRESIDENTE. Debbo annunziare alla Camera il risultato del ballottaggio per la nomina della Commissione pei resoconti amministrativi.

I voti furono ripartiti nel modo seguente:

| | |
|----------------------------|-----|
| Cordova | 108 |
| Plutino Antonino | 92 |
| Broglio | 89 |
| Bellazzi | 87 |

Camerini 84 — De Luca 73 — Robecchi 66 — Bandini 54.

Rimasero così eletti i primi quattro, epperò la Commissione rimane completata e composta degli onorevoli Ferracciu, Castagnola, Nervo, Pescetto Malenchini, Cordova, Plutino Antonino, Broglio, Bellazzi.

LETTURA DI UN PROGETTO DI LEGGE DEL DEPUTATO SPASIANO — ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Gli uffici I, II, III, IV, VI e IX hanno ammesso alla lettura una proposta di legge presentata dal deputato Spasiano Enrico a riforma degli articoli 14 e 18,

titolo 2° della legge, n° 800, per l'istituzione della Corte dei conti del regno d'Italia.

Se ne dà lettura:

« Il miglior freno agli abusi che possono accadere nell'amministrazione della pecunia pubblica è una controllazione severa, giusta e indipendente.

« A questo si è provveduto con la Corte dei conti e con la legge che la creò.

« Se non che la medesima legge diviene illusoria per la facoltà riservata ai ministri di costringerla alla registrazione e al corso dei fatti decreti ogni qualvolta, dopo un rifiuto della Corte, in Consiglio di ministri si decida che l'atto o decreto debba aver esecuzione.

« Di questa latitudine data ai ministri dalla legge è ormai a tutti palese quale uso si sia fatto.

« A porvi riparo il sottoscritto propone alla Camera il seguente schema di legge:

« 1° La Corte dei conti ricuserà il suo *visto* con deliberazione motivata, a qualunque atto o decreto dei ministri che sia contrario alle leggi ed ai regolamenti dello Stato;

« 2° La deliberazione sarà trasmessa dal presidente della Corte dei conti al ministro cui spetta;

« 3° Se il ministro persisterà, sarà presa in esame in Consiglio dei ministri; qualora esso risolva che l'atto o decreto debba aver corso, la Corte dei conti delibererà nuovamente.

« Se la Corte non riconoscerà cessata la ragione del rifiuto, l'atto o il decreto non sarà registrato, nè il ministro potrà dargli corso senza previa approvazione del Parlamento.

« Gli articoli 14 e 18 del titolo 2° della legge, n° 800 per l'istituzione della Corte dei conti del regno d'Italia 14 agosto 1862 sono soppressi. Gli articoli di cui si propone la soppressione sono scritti in questi termini:

« Art. 14. Ove la Corte riconosca contrario alle leggi od ai regolamenti alcuno degli atti o decreti che le vengono presentati, ricuserà il suo *visto* con deliberazione motivata.

« La deliberazione sarà trasmessa dal presidente al ministro cui spetta, e, quando questo persista, sarà presa in esame dal Consiglio dei ministri.

« Se esso risolverà che l'atto o decreto debba aver corso, la Corte sarà chiamata a deliberare, e qualora la medesima non riconosca cessata la ragione del rifiuto, ne ordinerà la registrazione e vi apporrà il *visto con riserva*.

« Art. 18. La Corte in gennaio di ogni anno comunica agli uffizi di Presidenza del Senato e della Camera dei deputati l'elenco delle registrazioni eseguite *con riserva*, accompagnato dalle deliberazioni relative. »

Prego il deputato Spasiano d'indicare quando intenda di svilupparla.

SPASIANO. Lascio che la Camera designi essa il giorno.

ROMANO GIUSEPPE. Essendovi un progetto di legge sulla contabilità dello Stato, crederei che quest'utile proposta dell'onorevole Spasiano potrebbe riunirsi e discutersi con quella legge.

PRESIDENTE. Questo progetto essendo stato ammesso alla lettura, il regolamento prescrive che il proponente debba svolgerlo. Dopo svolto vedrà la Camera se sia il caso di mandarlo alla Commissione di quel progetto.

ROMANO GIUSEPPE. Se il proponente tiene a svolgerlo ora, io non mi vi oppongo, perchè ripeto che lo credo utile.

PRESIDENTE. Si metterà all'ordine del giorno appena si potrà.

(Il deputato Mezzanotte presta giuramento.)

Il deputato Marolda ha la parola.

MAROLDA-PETILLI. Prego la Camera a dichiarare d'urgenza le petizioni 10,886 e 10,887.

(Sono dichiarate d'urgenza.)

SICCARDI. Pregherei la Camera a voler prendere in considerazione la petizione degli studenti del secondo anno di legge in Torino, ed inviterei la Presidenza ad unirla ad un'altra petizione già stata presentata dagli studenti del terzo e quarto anno di legge della detta Università.

PRESIDENTE. Intende l'onorevole Siccardi con codesta sua proposta di domandare la dichiarazione d'urgenza?

SICCARDI. Non solo domando la dichiarazione d'urgenza, ma chiedo ancora che questa petizione venga unita ad altra simile petizione di cui ho testè parlato, la quale è già stata trasmessa al signor ministro della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, questa petizione sarà dichiarata d'urgenza, e s'intenderà unita all'altra petizione di studenti dell'Università stessa.

(La Camera approva.)

CHIAVES, *ministro per l'interno*. Colla legge del 28 gennaio 1854 veniva sancita la costruzione e riduzione di carceri a sistema cellulare, e veniva stanziata una somma di lire 1,500,000 portata sui bilanci del 1863 e del 1864.

All'articolo 4 di quella legge è stabilito che in principio di ogni sessione il Governo dovesse presentare al Parlamento una relazione dell'impiego di questi fondi, ed è questa relazione che ho ora l'onore di presentare al Parlamento ottemperando a quell'articolo di legge.

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro della presentazione di questa relazione.

VERIFICAZIONE DI ELEZIONI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama il seguito della verifica dei poteri. Se vi sono relatori che

abbiano relazioni in pronto sono pregati di venire alla tribuna.

DI MONALE, relatore. Per mandato dell'ufficio V, ho l'onore di riferire intorno all'elezione del collegio di Mistretta.

Rammenterò la Camera che in seduta del 29 novembre la prima elezione di questo collegio fu annullata, e ciò pel motivo che in una delle sezioni gli elettori i quali votarono erano quelli compresi nella lista amministrativa invece di quelli portati dalla lista politica.

Il collegio di Mistretta si divide in dieci sezioni: nella votazione del 9 gennaio l'onorevole Camerata-Scovazzo Francesco ebbe voti 230; il cavaliere Don Stefano Zirilli 183; 17 voti andarono dispersi, e due furono dichiarati nulli. Il numero degli elettori votanti in favore del signor Camerata-Scovazzo essendo superiore al terzo degli elettori iscritti, e maggiore della metà degli intervenuti, egli venne proclamato deputato.

Le operazioni delle varie sezioni, per quanto consta dai processi verbali, si riconobbero regolari, nè vi fu reclamo. Solo in Mistretta un tale avvocato Filippo Cilenti dichiarò che avrebbe protestato per iscritto intorno al difetto, che eravi nelle schede, della indicazione della paternità dei vari candidati; ma la protesta non venne poi esibita.

A questo proposito osservò l'ufficio elettorale che la legge non prescrive questa indicazione, e d'altronde tutti i candidati indicati lo erano in modo per cui non era possibile alcun dubbio.

Nella occasione in cui l'ufficio centrale procedeva alla ricognizione dei voti dell'intero collegio, vennero presentate due proteste dal signor avvocato Antonio Pagliaro scrutatore dell'ufficio di Santo Stefano. Queste proteste erano primieramente per brogli elettorali, avvegnachè persone andassero in giro fino al giorno della votazione per proporre un candidato e cercare di screditare gli altri. Di questo richiamo l'ufficio elettorale dichiarò non volersi occupare, come cosa che non era di sua competenza.

Il secondo richiamo presentato dall'avvocato Pagliaro era perchè non si fossero dai presidenti di alcune sezioni fatte vedere agli elettori le urne vuote prima della votazione. Ma i presidenti delle varie sezioni, i quali erano convenuti all'ufficio centrale, dichiararono di aver adempito a questa formalità; che se i verbali non ne facevano menzione, egli era perchè nè la legge lo prescrive, nè nei moduli dei verbali trovavasi scritto che si debba far cenno dell'adempimento di tale formalità. Furono poi rassegnate alla Camera due rappresentanze identiche nella sostanza, una delle quali è sottoscritta da 44 elettori di Santo Stefano di Camastra e l'altra da 15 elettori di Caronia. Se mi si permette darò lettura di una fra le due identiche proteste, la quale, non essendo lunga, non stancherà la pazienza della Camera, e riferirò poi le osservazioni

che l'ufficio V ha fatte su ciascuna di esse. Questa protesta è così espressa:

« I sottoscritti elettori della sezione Santo Stefano Camastra, circondario Mistretta in Sicilia, gelosi come a veri cittadini della libertà del loro voto sulla scelta del deputato al nazional Parlamento, e della scrupolosa osservanza di tutte le savie formalità dalla legge elettorale e giurisprudenza prescritte a garantirlo, umiliano al sovrano ed imparziale giudizio della illustre Camera formale reclamo avverso la elezione testè proclamata dall'ufficio definitivo del collegio Mistretta in persona dell'onorevole signor Francesco Camerata-Scovazzo; eccone i motivi:

« 1° Perchè non fu vista od intesa mai una lotta di elezione in cui lo intrigo e la offesa si dessero sì strettamente la mano come in questa contro la quale si sporge reclamo. Di vero non fu penuria ai libercoli calunniosi ed infamanti la opinione di illustri candidati e di elettori, non di abili emissarii spediti pe' comuni a far propaganda, arringare il popolo, e proporre lo eletto, discreditando sinistramente l'opposto candidato; emissarii spargenti proclami sortiti in Mistretta da' tipi del Pagano, coi quali lungi dal farsi appello alla concordia, all'onore degli elettori di quella città, ed alla importanza dell'atto, faceasi maligno sfoggio di contumelie, e versavasi a piene mani il germe della discordia municipale tra vicine comuni e segnatamente tra Mistretta e Santo Stefano, col manifesto proposito di spingere gli elettori di un comune a votare per privati rancori in odio dell'altro. »

A questo proposito l'ufficio V ha creduto di osservare che in sostanza non vi sono indicati i fatti precisi nè espliciti, e che qui non si tratta nè più nè meno che di quelle lotte, che ordinariamente nei paesi in cui i partiti sono divisi, sorgono ogniqualvolta si tratta di elezioni politiche, e fu d'avviso, per conseguenza, che non fosse il caso di tenerne conto.

Il secondo reclamo dice:

« 2° Perchè furono ammessi a votare elettori non compresi nelle liste regolarmente rivedute ed approvate in tempo utile, cioè pria delle elezioni generali, secondo la lettera e lo spirito del reale decreto 3 agosto 1865, ma dopo la prima elezione fatta dal collegio di Mistretta. »

A questo riguardo l'ufficio V considerò che è massima sancita, che debbano osservarsi nelle elezioni le liste elettorali, le quali sono le più recenti, e che per conseguenza non possa sussistere questo secondo motivo.

Quanto alla sollecitudine elettrica con cui si dicono spedite le liste a que' comuni che si credevano propensi all'onorevole Camerata-Scovazzo, mi sono fatto carico di esaminare quanti fossero gli elettori che erano iscritti nelle liste che servirono alla prima elezione, ed ho potuto rilevare che tutte indistintamente le liste elettorali che valsero per quest'ultima, portano l'indicazione di iscritti in numero diverso da quello che si

ricontra nei verbali della prima elezione; cosicchè sarebbe quest'allegazione contraddetta da tal fatto. Solo pei due comuni di Caronia e di Cesarò non vi sarebbe modificazione; ma può darsi che anche per queste liste vi sia stata revisione recente, poichè l'identità del numero degli elettori della prima e della seconda lista non esclude la revisione.

Il terzo reclamo è così concepito:

« 3° Perchè i presidenti delle varie sezioni non fecero precedentemente alla votazione osservare agli elettori l'urna di legno vuota. »

A questo riguardo hanno di già risposto li presidenti delle sezioni convenuti all'ufficio centrale. »

Finalmente il quarto reclamo è così espresso:

« 4° Perchè in Pettineo non furono chiamati a votare (forse ad arte e per farsene negli eventi un'arma di nullità) gli elettori compresi nelle liste suppletive approvate per quel comune ed in tempo utile dall'autorità politica circondariale trasmesse. I sottoscritti non potendo in forma privata ritirare dalla sotto-prefettura e dalle varie municipalità gli attestati autentici e le debite contestazioni degli esposti fatti, pregano caldamente l'illustre Congresso nazionale perchè si ordini una regolare inchiesta sia giudiziaria od altrimenti, purchè però nella prima ipotesi non si deleghi il tribunale civile di Mistretta ma tutt'altra autorità lontana dalle locali influenze. »

L'ufficio V in quest'ultimo reclamo ha creduto di scorgere che vi fosse una specie di contraddizione con quanto si disse nel secondo. Ad ogni modo però avendo consultata l'antecedente votazione, che ebbi cura di farmi rimettere dalla Segreteria della Camera, risulta che gli elettori di Pettineo erano 17 all'epoca della prima elezione, e sono 17 nella seconda; per conseguenza questo reclamo non sta, e del resto non potrebbe essere preso in considerazione a fronte del verbale del comune di Pettineo in cui non si fa menzione di alcun richiamo.

In vista di queste considerazioni l'ufficio mi diede il mandato, all'unanimità, di proporre alla Camera la convalidazione dell'elezione dell'onorevole signor Camerata-Scovazzo Francesco a deputato del collegio di Mistretta.

Debbo per altro soggiungere altra cosa di cui fui incaricato dall'ufficio.

Si è notato che per due volte in quest'elezione, cioè nella prima e nell'attuale, due presidenti non solo non convennero alla sezione principale, non solo non mandarono gli scrutatori, ma spedirono i verbali per mezzo di messaggieri.

Giusta la giurisprudenza della Camera non sarebbe questo un motivo per invalidare l'elezione, tanto più quando non si è elevato richiamo, nè avvi alcun sospetto di abuso; ma siccome pare che questi inconvenienti si ripetano, l'ufficio mi ha incaricato di proporre alla Camera di emettere un voto perchè dal ministro

dell'interno per mezzo della prefettura sia raccomandata anche in questa parte l'osservanza rigorosa della legge.

MINISTRO PER L'INTERNO. Dichiaro che la raccomandazione è già pienamente esaudita perchè sono già state diramate le istruzioni opportune.

PRESIDENTE. Credo che ora il signor relatore non insiste nella sua proposta; quindi se non vi sono osservazioni, l'elezione del collegio di Mistretta s'intenderà approvata nella persona del signor Camerata-Scovazzo Francesco.

(È approvata.)

SCOLARI, relatore. Riferisco a nome del I ufficio sull'elezione del collegio di Angri.

In questo collegio nella votazione di ballottaggio venne eletto il signor Fioretti Raffaele con 239 voti in confronto del signor Francesco De Sanctis, che ne ebbe 235.

Contro questa elezione esiste una protesta del sindaco e di 54 elettori del comune di Scafati, compreso nella sezione principale di questo collegio.

Questi elettori si lagnano di aver trovato costituito l'ufficio definitivo della sezione principale quando si recarono nel locale indicato per la elezione.

Ma siccome le operazioni furono cominciate alle dieci ed egli giunsero alle dieci e mezzo e non può ammettersi che quella mezz'ora non fosse tempo sufficiente per costituire l'ufficio definitivo, essendo concorsi a votare soltanto 37 elettori; inoltre, siccome non è provato che l'ufficio provvisorio si sia costituito fuori dei modi stabiliti dalla legge, e che questi non siano stati osservati anche nella formazione dell'ufficio definitivo, l'ufficio I, nel cui nome riferisco, non ha trovato che la negligenza di questi elettori potesse essere un motivo sufficiente per invalidare le operazioni elettorali eseguite nella sezione e nel collegio medesimo, le quali diedero il risultato che vi ho annunciato.

Per queste ragioni l'ufficio I per mio mezzo vi propone di convalidare la elezione del professore Fioretti a deputato del collegio d'Angri.

CAPONE. Prendo la parola per combattere le conclusioni dell'ufficio I e per esporre alla Camera brevemente le ragioni per le quali mi sembra che debbano essere rifiutate. Credo che il caso merita tutta l'attenzione della Camera, perchè a mio modo di vedere si tratta di nullità radicale, di manifesta violazione della legge elettorale, la quale se si lasciasse impunemente manomettere, si toglierebbe agli elettori la garanzia per la libertà e per la sincerità del loro voto, libertà e sincerità le quali ciascun elettore ha diritto di vedersi rispettare.

Sa la Camera che la sezione d'Angri si compone di due comuni, Angri e Scafati, ambedue assai popolosi e ricchi. La sede della sezione centrale è Angri, d'onde gli elettori di Scafati debbono portarsi fino ad Angri per votare. Al sindaco quindi della sezione cen-

trale, cioè d'Angri, spettava il dare l'avviso dell'ora in cui sarebbonsi riuniti gli elettori nel locale scelto per la prestazione del loro voto.

Ora nell'avviso trasmesso dal sindaco di Angri a quello di Scafati, e che l'ufficio I ha avuto originalmente sott'occhio, leggesi essersi fissate per la convocazione degli elettori le ore 10 antimeridiane, e vi si trova pure aggiunto che il primo appello sarebbe seguito alle 11 antimeridiane.

È bene anche sapere che gli elettori iscritti nella sezione sono 273, che gli intervenuti furono 191 tanto nel primo che nel secondo scrutinio di ballottaggio.

È degno però di nota che l'ufficio definitivo fu composto da soli 37 elettori, compresi i cinque che vennero eletti membri di esso ufficio definitivo.

Dallo stesso verbale in esame risulta che, allorchè si procedè alla scelta dell'ufficio definitivo, nessun elettore del comune di Scafati era intervenuto, e che non eransi affisse nel luogo della riunione le liste elettorali del comune di Scafati.

Gli elettori però di quest'ultimo comune non mancarono all'appello e si recarono a dare il loro voto precisamente nell'ora designata nell'avviso di convocazione; senonchè trovarono al loro arrivo che la sezione di Angri o meglio soli 37 elettori di questo comune, avevano già costituito l'ufficio definitivo senza aspettare che essi elettori di Scafati fossero arrivati, secondo l'ora che era stata stabilita.

Dalla esposizione fin qui fattavi paionmi evidenti parecchie gravi violazioni della legge. La prima evidentemente è quella concernente la mancanza dell'affissione delle liste che la legge elettorale nell'articolo 68 prescrive come preliminare a qualunque operazione elettorale.

La seconda è poi lo insediamento dell'ufficio provvisorio fatta in modo del tutto illegale, giacchè siccome non si aspettò l'ora designata all'arrivo degli elettori di Scafati, non si può dire che i più vecchi siano stati assunti ad essere scrutatori, nè che i più giovani degli intervenuti siano stati quelli che vennero preferiti per compiere le funzioni di segretario.

Una terza manifesta violazione del diritto degli elettori di Scafati fu quella di trovare, allorchè intervennero nella sala dell'adunanza per votarvi, l'ufficio definitivo già costituito ed insediato, prima dell'ora designata per la convocazione.

Di qui, o signori, vedo che vi è tutta ragione di sospettare che gli elettori del comune di Angri vollero prendere la mano ad ogni costo sugli elettori del comune di Scafati e togliere a costoro ogni specie di garanzia nello scrutinio, ed impedire loro ogni possibilità di controllo di quanto facevasi dall'ufficio definitivo.

È risaputo universalmente essere consuetudine rispettata in tutti i rincontri, di fare cioè che in fatto di operazioni di scrutinio, tutti i partiti che vi prendono parte e tutte le frazioni elettorali avessero qualche

rappresentante almeno. tolto dal loro seno, appunto per far tranquilli tutti della lealtà e sincerità delle operazioni delicatissime che accompagnano ogni appuramento di voti.

Nulla di tuttociò ebbe luogo nel caso a mano, anzi abbiamo che nessun elettore del comune di Scafati potè votare per la composizione dell'ufficio definitivo, nè alcuno appartenente a questo comune fu assunto a tale ufficio.

Nella fattispecie la differenza che separa la votazione in favore del candidato proclamato, da quella in favore di colui che non lo è stato, è di soli *quattro* voti. Di più nei processi verbali si trovano notati (anche nello scrutinio di ballottaggio) cinque voti come nulli, e niente ci si dice del motivo pel quale questi voti furono annullati. Ora io domando se nell'assenza d'ogni specie di garanzia, d'ogni specie di controllo per parte degli elettori di Scafati, possa mandarsi per buona una simile elezione.

Nè ciò è tutto, o signori, i pochi elettori di Angri che affrettarono la costituzione dell'ufficio definitivo, in calce del processo verbale, aggiunsero la seguente dichiarazione:

« . . . non si è presentato alcun elettore del comune di Scafati, comunque atteso sino alle *ore dieci e mezzo antimeridiane*, nonostante che l'avviso pubblicato fosse stato per le *ore nove antimeridiane*. »

Ciò malgrado, poichè era passata l'ora designata, aggiungono, abbiamo proceduto alla costituzione dell'ufficio definitivo. Senonchè avendo l'ufficio, per sua diligenza, richiamato il documento autentico dell'avviso col quale si era fissata l'ora, da esso risulta che questa, da vero, non era stata fissata per le 9, ma invece per le 10 antimeridiane, coll'aggiunta che il primo appello si sarebbe fatto alle 11 antimeridiane. Intanto sebbene gli elettori di Scafati si recassero prima dell'ora determinata, pure trovarono l'ufficio definitivo già bell'e costituito.

Per vedere poi a quali conseguenze si voleva giungere con tanta precipitanza, è d'uopo tener conto di un altro elemento che sorge dallo stesso processo verbale.

Per fermo, in questo scrutinio definitivo gli elettori di Scafati, con alla testa il loro sindaco, volevano che s'inserisse una loro protesta intorno all'irregolarità delle operazioni eseguite nel collegio. Tutti sanno come ciò fosse nel loro diritto, per espressa disposizione di legge; pure fu rifiutata ostinatamente l'inserzione della protesta stessa, e soltanto si ammise di dare atto della sua presentazione, senza intanto punto accoglierla nel processo verbale.

Da questo vedono, o signori, come l'ufficio definitivo costituito nel modo che lo fu prima dell'ora stabilita nella convocazione, ha negato ogni specie di garanzia agli elettori di Scafati, e quando gli elettori di Scafati volevano far valere i loro diritti con una pro-

testa, violando anche in questo il testo stesso della legge, ostinossi a rifiutarne l'inserzione mostrando con ciò una manifesta parzialità. Ora questa protesta rifiutata dalla sezione centrale di Angri è la stessa che è stata inviata alla Camera, e dalla quale si raccolgono tutti i fatti da me accennati. Noi che vediamo come l'ufficio definitivo e le autorità di Angri siansi fatte a mentire, affermando la convocazione essere stata fissata per le ore nove, laddove ricavasi invece dal documento autentico che lo fu per le ore dieci, non so davvero qual fede si possa aggiustare da noi a tutte le altre cose dalle persone medesime attestate. Per fermo, chi crederà mai ad autorità capaci di affermare cose tanto evidentemente non vere da potersi definire *falsità in pubblica scrittura*?

Per queste considerazioni parmi evidente che la Camera debba annullare l'elezione in esame: primamente perchè troviamo violato il testo della legge in quanto che è mancata l'affissione delle liste elettorali. Secondamente per essersi costituito un ufficio provvisorio in dispregio delle prescrizioni della medesima legge, volendo questa a scrutatori i più vecchi fra gli elettori presenti, ed a segretario il più giovane fra gli elettori intervenuti, lo che non fu fatto per essersi esso ufficio insediato prima dell'ora di convocazione.

Da ultimo per essere stato costituito l'ufficio definitivo in modo da togliere ogni specie di garanzia degli elettori delle altre parti del collegio.

Per tutte queste considerazioni prego la Camera di rifiutare la proposta del I ufficio, e di annullare la elezione compitasi nel collegio di Angri.

SCOLARI, relatore. Aggiungerò alcune spiegazioni di fatto.

L'avviso del sindaco del comune d'Angri mandato nel comune di Scafati indicava le dieci come ora della convocazione del collegio. Quindi gli elettori ed il sindaco di Scafati se volevano prender parte sin dal principio alle operazioni elettorali, poteano giungere in tempo utile alla sezione d'Angri, partendo dal loro comune ad ora debita. Il fatto è che furono aspettati sino alle dieci e mezzo, e fino a quel punto nessun elettore di Scafati s'è presentato alla sezione d'Angri.

Ora farò notare all'onorevole oppositore che a costituire l'ufficio provvisorio non è necessario che sieno presenti tutti gli elettori della sezione, in quanto la legge dice bensì che si debbono prendere a scrutatori gli elettori d'età più avanzata e per segretario quello ch'è il più giovane, ma la legge intende accennare agli elettori presenti, non già agli elettori iscritti sulle liste della sezione. Dalle ore 10 alle ore 10 1/2 ci era tutto il tempo perchè in quella sezione principale si procedesse alla costituzione dell'ufficio definitivo; e qui noterò ancora che secondo la legge, per costituire l'ufficio definitivo non occorre fare nessun appello: si vota dai presenti, e scelgono di solito i membri dell'ufficio definitivo fra gli elettori presenti; ed io noterò anzi

che l'affluenza di 37 elettori già dal principio che fu aperta la sala è notevole, sapendosi come molti degli elettori rifuggano dal recarsi per tempo alla sezione per non essere appunto impegnati a costituire l'ufficio definitivo, e quindi per non trovarsi legati per tutta la giornata.

Vi erano dunque presenti 37 elettori; questi hanno costituito l'ufficio provvisorio, scegliendone i membri a norma di legge. L'ufficio provvisorio procedette poi alla costituzione dell'ufficio definitivo. Alle 10 1/2, mezz'ora dopo l'ora indicata dall'avviso del sindaco, nè elettori del comune di Scafati, nè le liste di questo comune erano pervenute.

Ora l'ufficio ha considerato non essere conveniente l'ammettere che la negligenza di una piccola parte di elettori basti ad invalidare l'effetto della votazione generale, quando per il numero loro questi elettori non siano tanti da influire sull'esito complessivo della votazione.

Quanto al sospetto accennato che ci sia falso in documento pubblico, l'ufficio credette di dover andare molto cauto nell'asserirlo. Notò bensì che i membri componenti l'ufficio provvisorio accennano nel verbale che l'ora della convocazione era quella delle nove antimeridiane; ma i componenti di quest'ufficio provvisorio sono diverse persone da quella del sindaco, che nel suo avviso fissava le ore 10. Certamente vi è contraddizione tra le due dichiarazioni; ma questa diversità nella indicazione dell'ora non influisce sulla questione, perchè non se ne può dedurre che ci sia stata irregolarità nel compiere le operazioni. Il fatto certo è che sino alle dieci e mezzo gli elettori di Scafati non si erano presentati nè in piccolo nè in grande numero.

Per queste considerazioni io prego la Camera ad accogliere le conclusioni dell'ufficio e convalidare l'elezione.

CIPONE. Se io non m'inganno, l'onorevole relatore conferma quanto io dissi, cioè che l'ora fissata per la convocazione degli elettori fu quella delle 10 antimeridiane, laddove s'afferma invece nel verbale essere stata stabilita quella delle 9 antimeridiane.

Fermato inconcussamente questo punto, fa d'uopo che la Camera conosca un altro elemento di fatto per giudicare convenevolmente la moralità di coloro che componevano l'ufficio provvisorio. Nel processo verbale del primo scrutinio ove si doveva scrivere l'ora in cui il collegio era stato convocato non vi è scritto alcuna cosa, ed è portato in bianco, sicchè vi si legge solamente questo: *convocato per le ore.... antimeridiane*. Ma quando poi sono intervenuti gli elettori di Scafati e sonosi doluti del fatto di trovar costituito l'ufficio prima del loro arrivo e prima dell'ora fissata, ad ovviare alla nullità in calce del processo verbale, vedesi aggiunto di essersi aspettato fino alle ore 10 e mezzo antimeridiane, non ostante che la convocazione fosse per le ore 9 antimeridiane.

Qui osservo che, se realmente la convocazione era stata per le ore 9, quest'ora sarebbesi trovata scritta nel processo verbale; invece là si trova in bianco. Basterebbe questo solo perchè la Camera comprendesse come i componenti dell'ufficio provvisorio della sezione di Angri vollero premeditatamente lasciarsi l'agio e la possibilità di accomodare l'ora come meglio loro tornasse conto. Invero perchè aspettare di mentovare l'ora di convocazione, soltanto in fondo del processo verbale?

Oltre a ciò allorchè senza esservi richiamato (almeno nel processo verbale non vi è traccia di richiamo) l'ufficio provvisorio affrettasi ad affermare gli elettori essere stati convocati per le ore 9, e di averli aspettati fino alle 10 1/2, pare a me scorgere in ciò una vera *excusatio non petita*, e quindi un'*accusatio manifesta*. Nessuno aveva loro fatta obiezione, erano padroni di fare quello che volevano, perchè mancavano gli elettori di Scafati; a che cosa dunque quella dichiarazione? Però prevedevasi bene quello che sarebbe avvenuto, e prevedevansi le proteste che avvennero poi e ad impedirle e ad ostacolarle, vollero falsamente affermare essere stati gli elettori convocati per le ore 9 e di averli attesi fino alle 10 e mezza antimeridiane.

Nè ciò fu fatto senza malizia, chè i documenti, d'ordinario, dalla Camera in simili occasioni avuti sott'occhio, sono i soli processi verbali; e con quella recisa affermazione sorprendevasi la buona fede della Camera. E questa sarebbe stata di sicuro sorpresa, come lo fu dapprima la buona fede dell'ufficio I, quando, stando ai detti del processo verbale, ritenne per indubitata la convocazione avvenuta per le ore 9 antimeridiane. Dobbiamo alla diligenza degli elettori di Scafati, se noi tutti non siamo stati tratti in inganno, e se abbiamo potuto sbugiardare l'ufficio provvisorio della sezione elettorale di Angri, e chiarire come abbia esso mentito e falsificata insieme una pubblica scrittura, cioè il verbale originale della elezione. Dopo ciò potete voi prestar fede a tutte le altre dichiarazioni che tal gente fa? è impossibile! Chi mentisce in pubblica scrittura, in un atto pubblico, quale è appunto è un processo verbale elettorale, non può più far fede in nessun modo, nè meritare alcun credito!

La questione in verità si riduce a questo — credete voi a chi manifestamente dice il falso? A chi vediamo smentito da documenti scritti? — Ovvero crederemo a questi soli ed in conformità di essi giudicheremo violato il diritto degli elettori di Scafati e quindi affatto nulla la elezione del collegio?

Va da ultimo anche osservato che, stando alla dichiarazione postuma che leggesi in calce al processo verbale, noi avremmo questo: in una mezz'ora si sarebbe riunito il collegio, insediato l'ufficio provvisorio, sarebbonsi distribuite, scritte, raccolte e scrutinate trentasette schede con cinque nomi ciascuna, e che per giunta nel corso della stessa mezz'ora sarebbesi pure

compito il processo verbale dell'ufficio provvisorio, e da ultimo insediato anche l'ufficio definitivo di presidenza!

In verità tutto questo è troppo, ed a noi pare assolutamente impossibile che tanto avesse potuto farsi e compiersi sì rapidamente, in meno di mezz'ora, di modo che al giungere degli elettori dell'altra parte del collegio, ogni operazione era già bella e compita. Noi tutti in questa Camera abbiamo pratica di operazioni di tal genere, e tutti sappiamo se sia mai possibile (quando pure dovessero ritenersi per giustamente fatte quelle degli elettori di Angri), che tutte le operazioni concernenti quei voti avessero potuto compiersi in una sola mezz'ora. Ma che dire poi quando tutti gli elettori di Scafati in massa col sindaco alla testa, tali affermazioni smentiscono e si dolgono precisamente di essersi anticipate quelle operazioni a solo loro danno?

Stando le cose in questi termini, a me pare evidente la nullità della elezione, massime quando si sa che Scafati ed Angri sono due comuni emuli tra loro, e che quindi quelli d'Angri avevano interesse di fare senza ed anche in opposizione degli elettori dell'altro comune, e ciò appunto vollero ottenere precipitando le operazioni elettorali. La Camera però vigile tutelatrice dei diritti di tutti, vorrà spero farsi vindice del diritto offeso degli elettori e mostrare, anche una volta, che la legge a nessuno è dato di violare impunemente.

SCOLARI, relatore. Risponderò all'accusa, al sospetto di falso, messo innanzi dall'onorevole oppositore.

Realmente troviamo una contraddizione fra due atti pubblici; ma questi atti sono diversi, ed emanano da persone diverse in qualità diverse: l'uno è l'avviso del sindaco di Angri che indica le ore dieci; l'altro è il verbale dell'ufficio provvisorio che indica le ore nove. Nella dichiarazione dell'ufficio provvisorio può esserci errore, ma non possiamo sospettare la colpa e tanto meno il dolo finchè non ci sia provato: l'elemento principale di giudizio che noi abbiamo, sta in questo: che nel verbale suddetto è espresso chiaramente il fatto dell'essersi aspettate invano sino alle ore 10 1/2 le liste elettorali del comune di Angri, e non essersi sino a quell'ora presentati gli elettori dello stesso comune. Ora dato anche, ed è vero, che l'ora della convocazione fosse quella delle dieci, egli è certo che essi avevano tutto il tempo per recarsi sul luogo della sezione principale, e che lasciarono, prima della loro venuta, tutto il tempo perchè si potesse compiere la costituzione dell'ufficio definitivo.

Osservo poi che nel processo per la ricognizione dei voti è notato come alle dieci e mezzo si presentasse il sindaco colle liste elettorali; e d'allora innanzi molti elettori presero parte alla elezione. Ora, dico io, perchè il sindaco del comune d'Angri, o qualcuno di quegli elettori non ha fatto allora protesta per la irrego-

larità della costituzione dell'ufficio definitivo? Cotesta protesta contro fatti che sarebbero avvenuti al tempo della prima votazione, fu fatta soltanto all'epoca della votazione di ballottaggio; non ve n'è parola nel processo verbale compilato dall'ufficio definitivo il 31 dicembre; n'è fatta menzione soltanto in quello successivo del 7 gennaio. Per conseguenza pare lecito il dedurre che se realmente le irregolarità avessero avuto luogo, gli elettori sarebbero stati spinti a prenderne nota, quando il contestare i fatti era assolutamente impossibile, e facile il definirli nei loro termini precisi.

Per conseguenza insisto perchè la Camera approvi quest'elezione.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Come la Camera ha inteso, il signor relatore propone la convalidazione dell'elezione fatta nel collegio d'Angri e l'onorevole Capone si oppone.

Essendovi opposizione, io consulterò la Camera.

Quelli che credono doversi approvare le conclusioni del relatore sono pregati d'alzarsi.

(La Camera approva.)

ANNULLAMENTO DELL'ELEZIONE DI TORTONA.

SANGUINETTI, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera sopra l'elezione del collegio di Tortona avvenuta nella persona del commendatore Giacomo Rattazzi.

Gli elettori iscritti sono 1069. Intervenero alla prima votazione 669. I voti si ripartirono in questo modo:

Rattazzi commendatore Giacomo, 206; Romagnoli avvocato Michele, 190; Leale, 161; Leardi, 92; voti dispersi, 5; voti nulli, 15: totale 669.

Nessuno dei candidati avendo ottenuto la maggioranza voluta dalla legge, si proclamò il ballottaggio fra i signori commendatore Rattazzi ed avvocato Romagnoli.

Intervenero al secondo scrutinio 792 elettori, ed i voti furono così ripartiti:

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Al commendatore Rattazzi Giacomo. | 454 |
| All'avvocato Romagnoli | 330 |

Il Rattazzi fu proclamato deputato.

Esistono contro quest'elezione tre proteste: l'una è inserita nel verbale di ballottaggio, sezione di Villalvernia; le altre due pervennero dopo alla Camera.

Le due proteste pervenute alla Camera sono sottoscritte l'una da un elettore, l'altra da quattro.

Quest'elezione è intaccata sotto tre aspetti, per irregolarità, per corruzione e per pressione di impiegati governativi.

Io non mi farò a specificare in modo particolarizzato le proteste che si fanno sopra le irregolarità avvenute nel ballottaggio nella sezione di Villalvernia, poichè si contesta una scheda la quale era scritta colla ma-

tita; e se ne induce che questa e forse altre possano essere state scritte e distribuite fuori della sala. Ma siccome il commendatore Rattazzi ottenne molti voti di più, scheda più, scheda meno, questo non influisce sull'elezione.

Altro motivo per cui non mi farò a specificare in modo particolarizzato le proteste d'irregolarità, si è questo, che l'ufficio non ne tenne conto, avvegnachè anche ammessa come fatto, che per altro non è provato, che quella ed altre schede sieno state in detta sezione scritte fuori della sala ed anche annullando l'intera votazione di Villalvernia, il risultato non sarebbe per nulla cambiato, tanto più che in questa sezione, l'eletto commendatore Rattazzi non aveva avuto nel primo scrutinio che tre soli voti.

Le proteste poi che riguardano le pressioni governative sono cose così generiche, che veramente non poterono dare motivi seri all'ufficio per tenerne conto, per cui anche io mi dispenserò dal perdere tempo a darne un riassunto particolareggiato; egualmente io dovrò dire per quella parte delle proteste che si riferisce a corruzioni.

Queste corruzioni in sostanza non hanno fondamento su altro che sopra voci per cui l'uno ha sentito a dire questo e quello da quell'altro, ma non c'è un fatto particolareggiato narrato nella protesta, il quale proprio specifichi che vi sia stato un chiunque che abbia realmente pagato un voto.

Cosistendo le cose, io passerò ad esporvi la questione seria, che si è agitata nell'ufficio che io ho l'onore di rappresentare, intorno all'eleggibilità dell'onorevole Rattazzi.

L'ufficio fu diviso in una maggioranza e in una minoranza; furono 11 che votarono per l'eleggibilità del commendatore Rattazzi, quindi per la convalidazione dell'elezione, e 4 contro, epperò per l'invalidazione dell'elezione; due, salvo errore, si sono astenuti.

Il commendatore Rattazzi è condirettore generale del debito pubblico, incaricato di regger la Cassa ecclesiastica.

Tutti sanno che colla legge 29 maggio 1855, nelle antiche provincie venne istituita la Cassa ecclesiastica, ente morale, alla quale furono dati i beni delle corporazioni religiose e dei benefizi che con detta legge furono soppressi.

Si creò dunque colla legge 29 maggio 1855 un ente morale; all'articolo 5 di questa legge veniva stabilito che *la Cassa ecclesiastica ha un'esistenza distinta ed indipendente dalle finanze dello Stato*; l'amministrazione finora era nominata ed è tuttora nominata dal Governo. Capo di questa amministrazione, secondo l'articolo 6 della legge, era il direttore generale del debito pubblico, poichè l'articolo 6 è così concepito:

« L'amministrazione della Cassa ecclesiastica è affidata al direttore generale del debito pubblico col concorso di un Consiglio speciale. »

Avvenuto l'ingrandimento del regno, ed annesso alla Cassa ecclesiastica di Torino il patrimonio delle corporazioni religiose soppresse dai dittatori che esistevano negli Stati ex-pontificii, e nell'Emilia, ed essendosi per altra parte ampliato il debito pubblico coll'annessione delle provincie meridionali, il direttore del debito pubblico non potè più adempiere a questi due uffizi, cioè a quello di amministrare il debito pubblico, e ad un tempo a quello di amministrare la Cassa ecclesiastica.

Allora il Governò con decreto 25 settembre 1862, per provvedere all'amministrazione della Cassa ecclesiastica, ha emanato un provvedimento, del quale darò lettura, onde non aver da dare in seguito maggiori schiarimenti.

Questo decreto è così concepito:

« Vista la legge 29 maggio 1855 la quale affida l'amministrazione della Cassa ecclesiastica al direttore generale del debito pubblico;

« Considerando che dopo la detta epoca lo sviluppo delle due amministrazioni andò crescendo per modo da rendere impossibile ad una sola persona il dirigerle entrambe;

« Considerando che l'operazione della trasmissione al demanio dei beni della Cassa ecclesiastica, prossima ad eseguirsi in virtù della legge 21 agosto 1862, richiede l'efficace intervento del direttore della medesima;

« Sulla proposta dei ministri delle finanze, di grazia e giustizia e culti,

« Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

« Art. 1. È creato un condirettore generale del debito pubblico, coll'incarico di dirigere l'amministrazione della Cassa ecclesiastica e di presiedere il Consiglio speciale istituito presso la medesima colla legge 29 maggio 1855.

« Art. 2. Il condirettore suddetto riceverà l'annuo assegno di lire ottomila da pagarsi coi fondi della Cassa ecclesiastica. »

Queste sono le cose di fatto; è pur cosa di fatto che il commendatore Giacomo Rattazzi è *condirettore del debito pubblico incaricato di amministrare la Cassa ecclesiastica*, ed è pur cosa di fatto, come risulta dai documenti che sono in questo incartamento, che il commendatore Giacomo Rattazzi non ha che lo stipendio di 8000 lire, ma sui fondi della Cassa ecclesiastica; di più secondo le informazioni che l'ufficio si è procurato risulta che il Rattazzi non ha altro assegno di qualsiasi natura sopra il bilancio dello Stato.

Così stando le cose, l'ufficio si è domandato: Rattazzi è eleggibile o no?

Confrontando le cose di fatto colle disposizioni della legge elettorale, si è visto che questa esclude quegli impiegati i quali abbiano uno stipendio sul bilancio dello Stato.

In altri termini, per essere esclusi dalla eleggibilità

sono necessarie nell'impiegato due condizioni: l'una che sia *veramente impiegato governativo*; l'altra che *inoltre abbia uno stipendio allogato sul bilancio dello Stato*.

Il Rattazzi ha uno stipendio allogato sul bilancio dello Stato? Si è riconosciuto che no; indi si è detto che lo spirito come la lettera della legge sono favorevoli alla sua eleggibilità.

Queste erano le conclusioni della maggioranza. Contro di esse la minoranza faceva valere tutte quelle ragioni di dipendenza ed'altro che si adducono per escludere gli impiegati; ma la maggioranza opponeva che quelle ragioni filosofiche, politiche, eccellenti in se stesse, potrebbero benissimo essere prese in considerazione quando si trattasse *de iure constituendo*, non quando si tratta *de iure constituto*, quando cioè si ha da applicare una legge quale si trova.

Disse ancora la minoranza che il commendatore Rattazzi non solo è amministratore della Cassa ecclesiastica, ma eziandio condirettore del debito pubblico, e per tale qualità dipendente dal Governo.

La maggioranza però rispondeva che, comunque la qualità di condirettore creata soltanto per dirigere la Cassa ecclesiastica metta l'impiegato nella dipendenza del Governo, in questa sua qualità peraltro non ha stipendio di sorta, indi essa qualità non può influire a togliergli l'eleggibilità: tanto più si diceva, che lo Statuto garantisce in certe condizioni a tutti quanti i cittadini la eleggibilità.

La legge elettorale era in diritto ed ha potuto limitare il diritto accordato dallo Statuto.

Ma appunto perchè la legge elettorale è una legge di restrizione, si deve a questa restrizione applicare il principio generico delle restrizioni in genere; che quando si tratta di un diritto, questa limitazione vuol sempre essere interpretata in senso restrittivo e non mai in senso lato. Quindi anche per questa ragione la maggioranza persisteva nel suo proposito.

Venivano poi ancora in aiuto delle conclusioni della maggioranza i precedenti della Camera.

La maggioranza dell'ufficio osservava ancora che nella Legislatura passata si ammise l'onorevole Robecchi ed altri, i quali tutto che impiegati governativi non erano pagati sul bilancio dello Stato ma sul bilancio dell'economato, e che per questo non erano stati esclusi dalla eleggibilità; anzi si citava un fatto recente di questa stessa Legislatura. Si citava cioè il precedente dell'onorevole nostro collega il deputato Borsarelli.

L'onorevole Borsarelli è subeconomo in Mondovì; siccome egli è nominato con decreto regio ha in certi casi un assegno; ma questo assegno è corrisposto sopra i fondi dell'economato non sul bilancio dello Stato.

Ora se la qualità di subeconomo non ha tolto al Borsarelli la eleggibilità, a più forte ragione non potrebbe toglierla la qualità di amministratore della

Cassa ecclesiastica, imperocchè quando si tratta degli impiegati dell'Economato, si tratta di impiegati che amministrano beni i cui frutti sono distribuiti a totale beneplacito del ministro di grazia e giustizia e culti, mentre invece trattandosi di un impiegato della Cassa ecclesiastica si tratta di un impiegato a cui si corrisponde uno stipendio sui fondi la cui destinazione è fissata per legge e non è lasciata all'arbitrio del Ministero.

Il ministro che può con un suo ordine disporre di tutti i redditi dell'Economato, non può disporre neanche di un centesimo quando si tratta di redditi della Cassa ecclesiastica. È un corpo morale che ha beni suoi propri e la cui distribuzione è in modo categorico ed assoluto determinata dalla legge.

Per questi motivi la maggioranza dell'ufficio ha incaricato me di proporvi la convalidazione di questa elezione.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Ercole.

CAIROLI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Parli l'onorevole Cairoli.

CAIROLI. Siccome l'obbiezione principale starebbe sull'eleggibilità essendo l'eletto direttore della Cassa ecclesiastica, io faccio una mozione d'ordine, e la spiego con poche parole.

La Commissione per l'accertamento del numero degli impiegati esprime un avviso a nome di alcuni membri, cioè che non si possano dire *non stipendiati dallo Stato* gli individui che coprono impieghi della Cassa ecclesiastica, degli economati generali, della lista civile, delle amministrazioni, mi sembra, delle industrie sussidiate dallo Stato, ecc. Ora, su questa proposta la Camera dovrà pronunciare i propri intendimenti.

BOGGIO. Domando la parola.

CAIROLI. È questa una deliberazione fatta necessaria anche dalla contraddizione dei giudizi, dei voti della passata Legislatura; una deliberazione che stabilirà una norma precisa per l'avvenire, e per tutte le elezioni comprese in questa categoria. Ma è anche una questione grave, sulla quale mi sembra non convenga prendere una decisione incidentalmente, ma soltanto dopo una discussione profonda e completa...

CORTESE. Chiedo di parlare.

CAIROLI. ... deliberando sulla massima e non sul caso speciale. Io faccio osservare che il voto che noi daremo ora, comunque sia, o per la convalidazione o per l'annullamento dell'elezione, vincolerebbe in qualche modo il nostro giudizio, e sarebbe un'interpretazione assoluta di quell'articolo 96, sul quale la Commissione propone il dubbio. Finchè questo dubbio non è risolto, finchè la questione di massima non è decisa, mi sembra conveniente sospendere la discussione su quest'elezione. Il progetto della Commissione è già all'ordine del giorno e sarà discusso oggi, od al più tardi domani; quindi non abbiamo nemmeno il danno d'una lunga proroga.

Queste sono le ragioni della mia mozione d'ordine.

BOGGIO. Se questa mozione fosse stata fatta nei primi giorni della presente Legislatura, probabilmente non mi sarei levato ad avversaria; ma porto fiducia che la nota lealtà dell'onorevole Cairoli vorrà riconoscere come l'accettare ora la sua proposta farebbe sì che nella stessa Legislatura ci saremmo serviti di due pesi e di due misure.

L'onorevole Cairoli dice che la Commissione per l'accertamento del numero degli impiegati propone, fra le altre risoluzioni di massima, che la Camera dichiari che tutti coloro i quali per una pubblica funzione percepiscono uno stipendio, sia sul bilancio dello Stato, sia sopra un bilancio diverso da quello che s'indica con questa denominazione, ma che per altro appartiene alla nazione, sono ineleggibili.

GRECO-CASSIA. Non propone questo la Commissione.

BOGGIO. Ho letto la relazione della Commissione.

GRECO-CASSIA. Chiedo di parlare su questo incidente.

BOGGIO. L'ho letta, se non fosse per altro, per un motivo personale; sono impiegato anch'io, e, quel ch'è più, impiegato sorteggiabile; quindi mi premeva di vedere quale condizione mi fosse fatta dalla Commissione per l'accertamento del numero degli impiegati.

GRECO-CASSIA. La Commissione non propone la soluzione di questa questione, ma esprime il desiderio che la legge attuale venga riformata.

BOGGIO. Se vuole avere un po' di pazienza l'onorevole mio amico Greco-Cassia (*Ilarità*), lo dirò in brevissimo tempo: ho trovato che in quella relazione si conchiude esprimendo il desiderio che la Camera inviti il Governo a presentare un disegno di legge, se forse non è già presentato, dice la relazione (per dir vero mi è parso un poco singolare quel *forse*, perchè mi sembrava che la Commissione poteva facilmente sapere se questa legge sia stata presentata o no); insomma propone la Commissione non già che si pronunci ora sulla massima indicata dall'onorevole Cairoli, ma semplicemente che si ecciti il Governo a presentare una legge sulle incompatibilità.

Io facendomi ad investigare le ragioni per cui la Giunta fosse venuta in questa sentenza, ho creduto di averla trovata nell'onestà e nell'imparzialità dei membri di essa, i quali hanno dovuto fare questa considerazione: noi abbiamo già validato definitivamente ed irrevocabilmente parecchie elezioni le quali sarebbero colpite di nullità se venisse accolta la massima posta innanzi oggi dall'onorevole Cairoli: abbiamo, a cagion d'esempio, confermata l'elezione dell'onorevole Visone che percepisce un assegno sulla lista civile, e, secondo il principio messo in campo dal deputato Cairoli anche per coloro che ricevono assegnamenti sulla lista civile si dovrebbe dichiarare che esercitino una funzione incompatibile con quella di deputato.

Se adunque noi venissimo ora a risolvere la massima, in primo luogo non procederemmo a seconda dei de-

siderii della Commissione, perchè essa propone un'altra cosa. Ma, quello che è peggio, noi adopereremmo due pesi e due misure; imperocchè, votata questa massima, noi non le potremmo dare effetto retroattivo: ciò sarebbe contrario a tutti i precedenti parlamentari: le elezioni di quei tali nostri colleghi le quali si fossero esaminate da oggi in poi si dovrebbero annullare, laddove quelle altre le quali fossero state validate prima, noi non le potremmo più toccare; vale a dire noi verremmo a commettere questo sconcio, che taluni dei nostri colleghi continuerebbero a rimanere nella Camera, mentre tali altri, in condizioni identiche, ne dovrebbero uscire, e perchè? Perchè per i primi la relazione delle loro elezioni avrebbe avuto luogo in dicembre o nel mese di gennaio, per gli altri si sarebbe fatta dopo il primo febbraio. Evidentemente neppure l'onorevole Cairoli, che ho sempre veduto praticare con grandissimo disinteresse l'imparzialità politica, può aver l'intendimento di condurci ad una deliberazione che ci farebbe commettere un'ingiustizia: quando si verrà a discutere sulla massima proposta dalla Commissione, cioè sull'invito da fare al Ministero, se la sorte mi avrà favorito, cosicchè io possa ancora avere l'onore di sedere su questi banchi, sarò forse facilmente di accordo coll'onorevole Cairoli: ma, poichè si tratta di fatto compiuto, io lo pregherei a non volere insistere in questa sua mozione, la quale, lo dirò ancora una volta, ci condurrebbe ad un risultato che sarebbe contrario a quei fini che egli in tutta la sua vita parlamentare si è sempre prefissi.

PRESIDENTE. Il deputato Cortese ha facoltà di parlare.

CORTESE. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Allora la parola spetta al deputato Greco-Cassia Luigi.

GRECO-CASSIA LUIGI. Pare che a me poco sia rimasto ad osservare dal momento che l'onorevole deputato Boggio, messo in avvertenza dalla interruzione da me fatta, ha sagacemente opposto quello stesso che io mi proponeva di sottoporre alla Camera.

Io mi oppongo alla proposta dell'onorevole Cairoli appunto perchè, qualunque possa essere la deliberazione che si prenderà riguardo a quest'elezione, essa non potrà pregiudicare affatto le deliberazioni che la Camera dovrà prendere quando avrà luogo la discussione sul rapporto fatto dalla Commissione incaricata dello accertamento del numero dei deputati impiegati.

GUERRIERI. Domando la parola.

GRECO-CASSIA LUIGI. La Commissione termina la sua relazione, non promuovendo la soluzione della questione di cui ci occupiamo, ma, come ha ben osservato l'onorevole Boggio, esprimendo un desiderio che la vigente legge elettorale venga riformata. Essa opina che per apposita legge si dovrebbero ritenere come deputati impiegati anche coloro i quali ricevono il loro sti-

pendio dalla Cassa ecclesiastica. Perchè ognuno di voi sia convinto che io ho ben compreso il pensiero della Commissione, mi permetto di rassegnare alla Camera le conclusioni della sua relazione, che sono così concepite:

« La Commissione ben considerato lo spirito della legge elettorale, e ponderato di quanto potrebbe trovarsi menomata l'indipendenza del deputato, quando rivestisse uffici non stipendiati direttamente sul bilancio dello Stato, ma retribuiti in modo indiretto, e da stabilimenti industriali sussidiati dallo Stato, o da amministrazioni alimentate col danaro dello Stato, o dipendenti dall'azienda pubblica dello Stato, crede dover ricordare alla Camera la necessità di quella legge *sulle incompatibilità*, promessa o presentata che fosse, ma rimasta nel nulla. Credono alcuni della Commissione non potersi dire come non *stipendiati dallo Stato* quegli individui che cuoprono impieghi nella Cassa ecclesiastica, negli economati generali, nell'amministrazione della lista civile, negli stabilimenti industriali sussidiati, ecc.

« La Commissione raccomanda alla Camera di prendere in seria considerazione lo stato delle cose, e di volger le cure per lo studio di una legge che provveda sulle incompatibilità, secondo lo spirito della legge elettorale. »

Ora a fronte di tali precise e categoriche dichiarazioni, io mi dispenso di addurre altri argomenti, onde dimostrare che la Commissione non formò sulla questione alcuna proposta, ed altro non fece se non che manifestare un desiderio acciocchè la legge elettorale venga riformata. Oggi però che noi dobbiamo decidere la questione secondo la legge vigente, commetteremmo una grande ingiustizia se tardassimo a deliberare sulla validità dell'elezione della quale ci occupiamo.

Per queste ragioni adunque io opino che non debba essere accolta la mozione d'ordine fatta dall'onorevole deputato Cairoli.

GUERRIERI. Duolmi di non vedere al suo posto l'onorevole Depretis, il quale potrebbe, credo, illuminare la Camera sulla portata di una sua riserva che egli propose sul principio delle nostre riunioni: però se la memoria non mi serve male, io credo che quella riserva avesse per conseguenza di ammettere sotto condizione sospensiva tutte quelle elezioni le quali potessero poi dalla Commissione per l'accertamento degli impiegati essere ritenute nulle per la posizione personale dell'eletto.

Io del resto non ricordo perfettamente i termini di quella riserva: ho voluto solo metterla sotto gli occhi della Camera, perchè l'ufficio della Presidenza possa richiamarla ad esame e vedere se realmente è questo il senso che quella riserva aveva avuto.

D'ONDES-REGGIO. Vuo' far una osservazione su quello che ha detto l'onorevole Guerrieri-Gonzaga. Questa

massima può valere quando l'ufficio non avesse tenuto alcun conto delle qualità di colui del quale ha proposto la validità dell'elezione e la Camera l'ha approvata, perchè altrimenti sarebbe un ritornare sopra, e distruggere quello che la Camera ha fatto. Ora non era certamente occulto che l'onorevole Visone aveva un ufficio con stipendio sopra la lista civile. Adunque la Camera quando decise su quell'elezione, lo fece con cognizione di causa, e qualunque siano adesso le sue deliberazioni essa non può annullare quell'elezione; come se la sua qualità fosse stata ignorata. E quindi in quest'elezione del signor commendatore Giacomo Rattazzi una volta che la sua qualità è nota, si deve esaminare la medesima, e decidere sulla validità o nullità dell'elezione, e non rimettersi a tempo futuro come se ora fosse ignota.

CAIROLI. Ho chiesto la parola per spiegare meglio la mia proposta e le ragioni che l'hanno determinata.

Farò osservare che la conclusione del rapporto consta di due periodi distinti. Nell'uno si invoca quella legge sulle incompatibilità che era già stata proposta nella passata Legislatura; nell'altro si dice in modo esplicito che alcuni della Commissione credono non potersi considerare come non stipendiati dallo Stato quegli individui che coprono impieghi, ecc. Quindi portata davanti alla Camera la questione di massima non credo sia conveniente fare spreco di tempo e di pregiudicarla, mentre dobbiamo risolverla colla scorta dei principii. Quanto all'osservazione fatta dall'onorevole Boggio circa la contraddizione in cui potrebbe cadere la Camera per aver approvate le elezioni di altri deputati i quali cadrebbero in alcune di queste categorie ha già risposto l'onorevole Guerrieri, cioè che l'onorevole Depretis ha fatto una mozione, riservando tutte le elezioni che presentavano dubbio sull'eleggibilità precisamente fino alla discussione sul rapporto della Commissione per l'accertamento del numero degli impiegati.

Ripeto che quella relazione essendo presentata, non vedo perchè non si possa accettare la mia mozione, e rimandare a quella discussione l'interpretazione dell'articolo 96 della legge elettorale.

PRESIDENTE. Il ministro per l'istruzione pubblica ha la parola.

BERTI, ministro per l'istruzione pubblica. Io non intendo di entrare in questa questione: soltanto per semplificare la discussione credo opportuno dichiarare che il Governo non si oppone alla conclusione della Commissione, intendendo presentare uno schema di legge intorno alle incompatibilità, come già avevano promesso i Ministri che ci hanno preceduto.

BIXIO. Mi rincresce di non aver inteso perfettamente quanto ha dichiarato l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica, e vorrei pregarlo di ripetere la sua dichiarazione.

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Ho detto che il

Governo non ha difficoltà di presentare una proposta di legge sulle incompatibilità di certi uffici non retribuiti direttamente sul bilancio dello Stato. Ma questa proposta nulla ha che fare colla presente elezione.

BIXIO. Mi dispiace di dover comprendere l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica nel numero del deputato Guerrieri e dell'onorevole mio amico Cairoli; dirò francamente che mi pare che in occasione di quest'elezione... (*Interruzioni a sinistra*)

Mi permettano: la questione che si solleva mi pare inopportuna trattandosi d'una elezione speciale.

Io faccio parte dell'ufficio che ha esaminata l'elezione, ed io credo che la Camera deve decidere secondo le leggi che sono attualmente in vigore, non secondo quelle che verranno in avvenire.

Non è colle interpretazioni che si verificano le elezioni; è coi dati di fatto, colle prescrizioni precise della legge; e io mi tengo in debito di dichiarare, per la parte che mi riguarda, che l'ufficio ha esaminato per quattro giorni quest'elezione, e molte questioni furono sollevate e discusse con maturità di giudizio: si chiesero informazioni da ogni parte, si riscontrarono le leggi che reggono l'asse ecclesiastico, ed ogni cosa fu posta in relazione colla legge elettorale; il risultato è che l'elezione in questione deve essere convalidata. Oggi si chiede dall'onorevole Cairoli di sospendere il giudizio della Camera. A me la proposta sembra poggiare sulle stesse ragioni che ieri parevami poggiassero gli oppositori all'elezione di Desio. Ciò non mi pare equo, nè mi so rendere ragione perchè si aspetterebbe l'occasione d'una elezione particolare per decidere d'una nuova forma di procedura che non ha base nelle leggi che reggono la materia.

Io credo, ripeto, che non è colle ragioni messe innanzi dall'onorevole Cairoli che si deve procedere. Le elezioni si verificano colla scorta delle leggi esistenti, non coi dubbi della Commissione per l'accertamento degli impiegati. La Commissione dirà delle cose che noi giudicheremo a suo tempo, fin qui la Camera non ha detto l'ultimo suo avviso nè sulle proposte della Commissione, nè in altro modo ha chiarito come debba in avvenire regolarsi la materia che è base alle elezioni del genere di quella che discutiamo, se è diversamente da come noi abbiamo dovuto farlo nell'ufficio, e come dobbiamo farlo nella Camera. Concludo col dire che parmi la Camera dovrebbe respingere la proposta sospensiva dell'onorevole Cairoli, e procedere all'esame dell'elezione del collegio di Tortona.

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Mi pare che l'onorevole Bixio non abbia inteso bene la natura della mia dichiarazione.

Io sono pienamente d'accordo con lui che la presente elezione vuol essere giudicata a norma delle leggi vigenti, non a norma di proposte di legge che il Governo possa portare al Parlamento. Quanto dissi mirava a semplificare la discussione ed a chiarire che gli intendi-

menti del Governo, quanto alla presentazione di una proposta di legge sulle *incompatibilità* di certi uffici non retribuiti direttamente dall'erario dello Stato, erano conformi a quelli dei ministri che ci precedettero, ed ai voti manifestatisi in questa Camera; ma la proposta di legge che dovrassi presentare, non ha che fare con la discussione dell'elezione che ora si agita, e questa elezione vuolsi giudicare a norma delle leggi che esistono, e non di proposte che possono presentarsi in futuro alla Camera.

CAIROLI. Io dirò al mio egregio amico Bixio, che fui ben disgraziato nello spiegare il mio pensiero, quando vedo che i commenti suoi quasi alludono a ragioni che sono in perfetta opposizione a quelle che hanno determinato la mia proposta.

Il mio intendimento era appunto di togliere qualunque preoccupazione, qualunque considerazione personale, e di portarci sul terreno dei principii.

Egli dice, e nessuno di noi può muovere dubbio su ciò, che la questione deve decidersi secondo la legge esistente; ma vi sono degli articoli della legge sui quali esiste il dubbio, e questo dubbio mi è provato da tutte le passate Legislature, poichè io potrei ricordare al mio amico Bixio le decisioni contraddittorie prese su questo argomento. Il dubbio era espresso anche dalla mozione dell'onorevole Depretis, il quale prima che si venisse a decidere sull'elezione degli impiegati ha fatto questa riserva, la quale mi prova che occorre dare una interpretazione precisa alla legge.

La questione che ci è presentata oggi è in questi termini. L'eletto è direttore della Cassa ecclesiastica; il progetto della Commissione che ci venne presentato e che oggi potremmo discutere, parla in modo preciso dell'opinione di alcuni membri di essa Commissione perchè siano considerati come stipendiati dello Stato gli impiegati dell'amministrazione della Cassa ecclesiastica, e stabilisce altre categorie di esclusi. Siccome questo progetto potrebbe mettersi in discussione oggi o domani, nello stesso senso della mozione Depretis, aveva fatto la mia proposta, indipendentemente da qualunque altra considerazione.

GUERRIERI. Dirò una parola in risposta all'onorevole generale Bixio mio amico.

Le stesse cose che io dissi mostrano che le mie parole non si riferivano alla convalidazione, o no, di questa elezione; giacchè io parlava della riserva fatta dall'onorevole Depretis, la quale stabiliva che anche le elezioni convalidate si potevano di nuovo sottoporre al voto della Camera in seguito alla decisione che la Camera prenderebbe in ordine all'accertamento degli impiegati.

Questo io dissi, rispondendo all'onorevole Boggio: quindi le mie parole non potevano avere in mira la elezione di cui si tratta, che ancora non era convalidata.

PRESIDENTE. Il deputato Crispi ha la parola sulla mozione d'ordine.

CRISPI. Io prendo la parola unicamente per osservare che non solo in questa ma anche nelle precedenti Legislature fu inteso in massima che nella validazione delle elezioni la Camera debba limitarsi a vedere se le elezioni siano state fatte regolarmente, e se ci sia stato o no un vizio nelle operazioni elettorali. Poscia per ciò che si riferisce alle condizioni giuridiche dell'individuo stato eletto se n'è sempre rimesso l'esame ad una Commissione permanente, la quale è incaricata dell'accertamento dei deputati impiegati.

Questo sistema, che è nelle consuetudini parlamentari, risulta altresì da un'esplicita decisione presa nell'attuale Legislatura in conseguenza di una mozione dell'onorevole deputato Depretis.

Ma ancora che non si fosse così deciso si è sempre inteso, giova il ripeterlo, che debba rimanere indecisa fino a tempo opportuno la quistione della eleggibilità, ove vi siano motivi da contrastarla. E così conviene che sia, imperocchè non avrebbe ragione di essere la Commissione per l'accertamento degli impiegati deputati ove ad ogni caso si dovesse immediatamente discutere se l'impiegato fosse o no in quella condizione di eleggibilità di cui parla la legge elettorale.

Io non so perchè si sia voluto oggi sollevare codesta questione d'ordine a proposito della elezione di Tortona. Io credo che avrebbe potuto farsi per il signor Rattazzi come si è fatto per tutti gli altri.

La Camera potrebbe esaminare se la elezione sia regolare o no, validarla o annullarla secondo i risultati dei processi verbali e poi rimandare la quistione di eligibilità sorgente dall'articolo 97 della legge elettorale al giorno in cui si discuteranno le varie questioni proposte dalla Commissione per l'accertamento degli impiegati deputati. Allora si vedrà se l'eletto di Tortona apparterrà a quel numero di deputati la cui elezione deve essere dichiarata nulla.

E poichè ho la parola e l'argomento vi si presta, voglio osservare che l'onorevole D'Ondes-Reggio è caduto in errore, allorchè credette risolta la questione della eleggibilità dei deputati impiegati la cui condizione giuridica non fu discussa nell'atto della validazione.

Cotesta è una questione che faremo quando la Camera discuterà e risolverà i vari quesiti che furono sottoposti al suo giudizio dalla Commissione per l'accertamento degli impiegati deputati. Nè deve la Camera arretrarsi e sospendere ogni suo giudizio...

D'ONDES-REGGIO. Domando la parola.

CRISPI ...per le conclusioni prese dalla Commissione stessa.

Noi abbiamo ampiamente dibattuto tutte coteste questioni, le quali naturalmente furono risolte a maggioranza di voti in un senso piuttosto che in un altro. Quindi abbiamo presentato alla Camera il risultato delle nostre deliberazioni. Nulladimeno, siccome le nostre deliberazioni non sono se non che delle proposte

su cui la Camera deve deliberare, ogni parere della Commissione non può ancora ritenersi come un giudizio della Camera.

Ciò posto, io credo che in questo stato di cose la Camera deve unicamente limitarsi ad esaminare le operazioni dell'elezione di cui si tratta, riserbando al tempo in cui verranno le questioni giuridiche sull'eleggibilità dei deputati impiegati di vedere se il caso del Rattazzi sia uno di quelli che cadrà sotto il giudizio della Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

SANGUINETTI, relatore. Io trovo certo ragionevolissima la proposta dell'onorevole Crispi, ed essendo questa una questione nata all'improvviso, non posso portare sulla medesima il voto dell'ufficio, però nel mio particolare non la respingo, ed accetterei benissimo che l'elezione si esaminasse soltanto sotto l'aspetto della regolarità, lasciando da parte la questione dell'eleggibilità, ma anche sotto questo riguardo, parmi, o signori, che noi non abbiamo sott'occhio nessuna proposta della Commissione, e difatti, io prego l'onorevole Crispi, che era membro egli stesso di questa Commissione, a darmi una spiegazione in proposito, e dirmi quale sia il perchè del procedimento tenuto dalla Commissione. La Commissione evidentemente si era divisa in maggioranza e minoranza; or bene, essa aveva dinanzi a sè due vie da seguire; poteva presentare delle proposte che riguardassero progetti di legge futuri, e questo ha fatto la Commissione, oppure poteva invocare dalla stessa Camera l'esclusione di certe categorie d'impiegati mediante l'interpretazione della legge attuale. Ma se la Commissione avesse voluto incamminare la Camera nella via in cui voleva trascinarla l'onorevole Crispi, avrebbe dovuto seguire un altro procedimento. Essa avrebbe dovuto presentare un elenco di tutti gli impiegati deputati della lista civile, di tutti gli impiegati deputati appartenenti alla Cassa ecclesiastica, all'economato, e alle società industriali sussidiate dal Governo, e poi dire: la Commissione propone l'annullamento dell'elezione di tutti questi deputati.

Certamente in tal caso la Commissione sarebbe stata divisa in maggioranza e minoranza ed avrebbe potuto prendere l'una o l'altra decisione, ma dal momento che la Commissione vien fuori e raccomanda al Governo il disegno di legge futuro, è evidente che la Commissione ha interpretata la riserva Depretis nel senso in cui l'interpretò l'onorevole D'Ondes-Reggio, poichè se la Commissione l'avesse interpretata diversamente, è cosa evidentissima, che avrebbe tenuto il processo che or ora vi ho indicato.

Altrimenti che cosa ne avverrà? Ne avverrà che quando la Camera volesse mettersi per la via indicata dall'onorevole Crispi, quando volesse escludere fin d'ora tutti gl'impiegati delle ferrovie, della Cassa ecclesiastica

e d'altre amministrazioni che hanno più o meno dipendenza dallo Stato, la Camera non avrebbe per questo un progetto innanzi a sè, ma dovrebbe incaricare la Commissione d'un lavoro che la medesima non ha fatto. Con questo però non rifiuto la proposta Crispi, poichè la proposta di convalidare le elezioni lasciando fuori la questione dell'eleggibilità con tutte le altre su cui s'è già votato, quando non avesse altro merito, avrebbe pur quello di semplificare la questione e di far sì che la Camera venga più presto ad una decisione e possa poi usare un'identica misura per tutte le elezioni assimilabili a quella su cui si discute.

CORTESE. Si è detto che le elezioni debbono essere governate dalle leggi vigenti, e non da quelle che si potranno fare. Questo tutti l'ammettono, ma credo che il caso del commendatore Rattazzi cada precisamente sotto l'impero delle leggi vigenti. Notate, signori, che la Commissione per l'accertamento del numero degli impiegati si è proposte due questioni. Si è proposta la questione se si debbono considerare come impiegati stipendiati dello Stato quelli che sono impiegati in amministrazioni che dipendono più o meno direttamente dallo Stato e che percepiscono uno stipendio sui fondi di queste amministrazioni, e per questo caso la Commissione crede che la legge presente non provvegga e vuole provocare dal Parlamento una legge in proposito. La seconda questione elevata dalla Commissione è così formulata: può essere eletto a deputato (salve le eccezioni stabilite) chi cuopre un impiego, al quale impiego nel bilancio dello Stato è allogato uno stipendio, comunque questo non venga riscosso? A questa questione sapete come risponde la Commissione? risponde: no.

La Commissione ha fatto delle considerazioni intorno a questo quesito; ha detto: ci sono molti impiegati che non hanno stipendio, ma hanno una nomina alla quale corrisponde uno stipendio sul bilancio dello Stato, questo stipendio possono non prenderlo oggi, ma potranno prenderlo domani, per essi è assicurato lo stipendio sui bilanci dello Stato, e costoro per me sono impiegati come sarebbero quelli i quali pigliano attualmente lo stipendio.

Ora, se il commendatore Rattazzi fosse semplicemente direttore della Cassa ecclesiastica, la questione ricadrebbe in quelle tali ipotesi che formano il soggetto del progetto di legge a presentare; ma invece il commendatore Rattazzi che cos'è? Non è un direttore della Cassa ecclesiastica, è un condirettore del debito pubblico, cioè è un impiegato il quale naturalmente deve figurare negli organici dello Stato, e nei bilanci dello Stato figura il debito pubblico, figurano gli stipendi dei direttori.

Dunque il commendatore Rattazzi che cosa sarebbe? Sarebbe un impiegato dello Stato, il quale attualmente non percepirebbe stipendio dallo Stato, invece lo percepirebbe da un'altra amministrazione, ma sarebbe

sempre un impiegato dello Stato, che è compreso negli organici dell'amministrazione dello Stato, e che può domani prendere uno stipendio...

PRESIDENTE. L'onorevole Cortese entra nel merito della quistione.

CORTESE. Perdoni, ho terminato. Voleva dir questo, perchè avendo l'onorevole Cairoli proposta la quistione sospensiva, e detto che noi più tardi avremo a decidere questa quistione per molti, ed esser bene che il Parlamento non faccia due decisioni, le quali potrebbero per avventura contraddirsi fra loro, così io mi determino ad appoggiare la mozione sospensiva dell'onorevole Cairoli, meno per le ragioni che egli ha addotte, le quali rifletterebbero un progetto di legge a fare, che per le ragioni esposte da me alla Camera, le quali riflettono una legge che esiste.

LA PORTA. Io credo la discussione esaurita, e domando che la Camera venga presto a deliberare sulla proposta sospensiva. Mi pare che tutti gli oratori che hanno parlato sinora, ed anche coloro che l'hanno combattuta, invece di dare argomento contro di essa, sono venuti a sostenerla. Io ho rimarcato il discorso dell'onorevole Sanguinetti; egli ha cominciato a discutere la proposta della Commissione per l'accertamento degli impiegati, prima che questa questione sia venuta in discussione. Si vede dunque come, anche dagli avversari di questa proposta, si desidera che questa quistione si rinnovi quando si discuteranno le proposte di quella Commissione.

Signori! si tratta di fissare una giurisprudenza sulle leggi esistenti, si tratta di fissare quelle leggi che dovranno essere l'espressione del concetto della maggioranza della Camera in questa discussione. Ecco perchè queste questioni bisogna che si riuniscano in un'unica relazione, che è quella che si presentò alla Camera per l'accertamento degli impiegati; ecco il bisogno che la Camera discuta non solo le singole questioni, ma la massima, la giurisprudenza che in materia di elezioni deve regolare le nostre deliberazioni. Prego quindi la Camera di votare la proposta sospensiva, proposta dall'onorevole Cairoli, ed appoggiata, se non erro, dall'onorevole Guerrieri.

Molte voci. Ai voti! ai voti! La chiusura!

SANGUINETTI, relatore. Domando la parola per una dichiarazione di fatto.

Siccome io voto, come ho già detto, per la proposta per la riserva della discussione, così, onde le parole dell'onorevole Cortese non possano influire sulla Camera per far prendere una decisione contraria, io voglio chiarire un fatto inesatto da lui esposto. Egli disse che l'onorevole commendatore Rattazzi, come condirettore del debito pubblico, se non ha, può avere uno stipendio sul bilancio dello Stato, ossia egli ha detto: l'articolo 97 della legge può essere interpretato in questo senso, che un impiegato sia ineleggibile anche quando non percepisce lo stipendio, purchè sia sul bi-

lancio. Io sono d'accordo con lui in questa interpretazione, e voterò l'articolo primo proposto dalla Commissione.

CORTESE. Domando la parola per un fatto personale. *Voci.* No! no!

SANGUINETTI, relatore. Io sfido però l'onorevole Cortese a trovarmi quale sia l'articolo o capitolo del bilancio in cui si trovi la spesa di un centesimo per il condirettore del debito pubblico. Questo condirettore, secondo il decreto che lo ha stabilito, *deve essere pagato unicamente sui fondi della Cassa ecclesiastica.* (*Rumori*) Mi perdonino, è una cosa di fatto. Anzi io leggerò in proposito la dichiarazione che venne dal Ministero. Poichè osserverò all'onorevole Cortese che quella stessa questione da lui fatta qui oggi si è agitata nell'ufficio ed in proposito si chiesero schiarimenti al Ministero, e per quattro giorni si discusse in ufficio. Ecco la risposta del Ministero:

« Il sottoscritto dichiara che lo stipendio di cui è provvisto il commendatore Giacomo Rattazzi nella qualità di condirettore generale del debito pubblico incaricato di dirigere l'amministrazione della Cassa ecclesiastica non è soggetto alla ritenuta ordinata dalla legge del 1864, poichè lo stipendio medesimo gli è corrisposto coi fondi della Cassa e non con quelli dello Stato. Il sottoscritto attesta inoltre che lo stesso commendatore Giacomo Rattazzi pei servizi che presta attualmente come condirettore generale del debito pubblico non ha diritto a pensione sul bilancio dello Stato, e che, in ogni caso, quando fosse collocato a riposo, la pensione dovrebbe essere posta a carico della Cassa ecclesiastica secondo il disposto dell'articolo 7 del regolamento del luglio 1857. »

Vede dunque l'onorevole Cortese, che quando si verificasse il fatto che il commendatore Giacomo Rattazzi come condirettore del debito pubblico venisse a percepire in futuro uno stipendio sullo Stato, egli cambierebbe di posizione, e cambiando di posizione cesserebbe in allora di essere deputato.

CORTESE. Io ho chiesta la parola per un fatto personale. L'onorevole Sanguinetti ha voluto rettificare quello ch'io ho detto, ma mi pare invece che egli lo abbia confermato: io non ho detto che il commendatore G. Rattazzi abbia diritto adesso, attualmente, di pigliare lo stipendio sul bilancio dello Stato, io ho detto che egli non ha la nomina d'impiegato in un'amministrazione la quale, o direttamente o indirettamente dipenda dallo Stato, ma invece ha la nomina di vero impiegato dello Stato, poichè è condirettore del debito pubblico; ora, sui bilanci dello Stato figura la direzione del debito pubblico; a quella direzione è annesso uno stipendio, che, se il direttore è uno, va a lui per intero, se son due (poichè ad un ministro può venire in testa di creare due direttori) dovrà esser diviso fra di loro: ma poichè c'era il modo di lasciare intero lo stipendio all'uno e darne un altro all'altro, si sarà tenuta questa

via: ma non è men vero che ove l'attuale direttore avesse un'altra missione, potrebbe allora il condirettore essere chiamato in sua vece a disimpegnare le funzioni di direttore del debito pubblico, e quindi a percepirne lo stipendio. Io osservava queste cose solamente per far notare alla Camera che non si trattava di questione di legge a fare, ma che il caso rientrava nella prima questione proposta dalla Commissione, e quindi era utile che questa fosse esaminata nell'interesse di tutti, motivo per cui io accettava la sospensione proposta nella mozione dell'onorevole Cairoli.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Carboni.

Molte voci. Ai voti! La chiusura!

PRESIDENTE. Essendo domandata la chiusura, la pongo ai voti.

D'ONDES-REGGIO. Domando di parlare contro la chiusura.

Voci. Ai voti!

D'ONDES-REGGIO. Io mi oppongo alla chiusura, e ne dirò il perchè.

Io non ho chiesto di parlare per un fatto personale, come fece l'onorevole Cortese, ma la ragione per cui parlo è identica alla sua. L'onorevole Crispi disse che io ho commesso un errore, ed io tengo a provargli che ciò non è; però siccome questo non è un fatto personale secondo me, ma entra nel merito della questione, io non userò di cotesto stratagemma; invece prego la Camera a permettermi di rispondere all'onorevole Crispi, per provargli che io non sono caduto in errore, e che invece vi è caduto egli, il che farò brevemente se la Camera me lo permette.

Voci. Parli! parli!

D'ONDES-REGGIO. Ecco, signori, come sta la verità della cosa.

PRESIDENTE. Perdoni, bisogna prima ch'io metta ai voti la chiusura.

Voci. Parli! parli!

PRESIDENTE. Mi lascino parlare! Se la discussione non sarà chiusa, io non potrò dare la parola subito all'onorevole D'Ondes, ma dovrò darla all'onorevole Carboni. Bisogna ch'io rispetti il turno dell'iscrizione.

Pongo ai voti la chiusura della discussione sulla mozione d'ordine proposta dall'onorevole Cairoli, e chi vuole che si continui a discutere su quella mozione voterà contro la chiusura.

Chi intende che la discussione sia chiusa si alzi.

(La Camera non approva la chiusura.)

Ora do la parola all'onorevole Carboni.

Voci. Vi ha rinunciato.

PRESIDENTE. Avendovi rinunciato l'onorevole Carboni ha facoltà di parlare l'onorevole D'Ondes.

D'ONDES-REGGIO. Signori, nel passato Parlamento, se la mia memoria non fallisce, non si pose mai in questione che chi non avesse stipendio sul bilancio dello Stato, dovesse essere considerato come impiegato, e non potesse essere deputato,

Eppure questo è l'errore di cui mi accagionava l'onorevole Crispi.

Ho detto io poi che per l'elezione del signor Visone non si poteva più fare alcuna questione, per doppia ragione: prima, perchè si sapeva che il signor Visone aveva uno stipendio sulla lista civile; seconda, perchè non si è mai pensato, come già ho rammentato, nel passato Parlamento, che coloro i quali avessero uno stipendio sulla lista civile o in qualunque altra amministrazione che non fosse sul bilancio dello Stato, non potessero essere deputati.

Questa è la verità! La questione si è fatta soltanto per coloro i quali avendo iscritto uno stipendio sul bilancio dello Stato, non lo percepissero.

Errore poi dell'onorevole Crispi si è che egli vuole che cotesta elezione del Rattazzi si discuta secondo ciò che la Commissione sull'accertamento del numero dei deputati impiegati ha stabilito, imperocchè essa Commissione su cotesto argomento nulla ha detto, e ciò non dovrebbe ignorare l'onorevole Crispi, essendo membro della medesima.

Sapete perchè non lo ha fatto la Commissione? Perchè la Commissione sapeva che tale questione non si era mossa mai, e piace sollevarla soltanto ora a proposito dell'elezione del signor Rattazzi.

Io quindi mi oppongo alla proposta della sospensione.

Sapete quando si potrebbe ordinare la sospensione? Quando dai documenti risultasse che realmente il Rattazzi ha uno stipendio sopra il bilancio dello Stato, ma che intanto non lo percepisce: in questo caso si potrebbe applicare la massima proposta dalla Commissione seppure non si dichiari errata: ma se questo non si conosce ancora (ed io veramente non lo so ancora, perchè non ho letti i documenti), allora non v'ha luogo alla sospensione.

Mi pare d'aver esposto con chiarezza la diversità delle questioni, e come quella di cui si è occupata la Commissione nulla ha che fare con questa sull'elezione del Rattazzi, onde fa d'uopo or tosto disaminarla.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Cairoli.

CAIROLI. Vi rinuncio.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Nicotera.

NICOTERA. Io volevo far osservare alla Camera che le conclusioni del discorso del mio onorevole amico Crispi non mi sembrano affatto chiare, ma fatte come per trovare un pretesto qualunque onde far entrare uno nella Camera, per poi discutere se deve rimanervi o no.

Quelle conclusioni poi sono contrarie alla legge elettorale. La Camera non è chiamata solamente a verificare i verbali e le operazioni eseguite nelle elezioni, ma bensì è chiamata a giudicare della capacità dell'eletto, e siamo precisamente al caso.

Io trovo al titolo IV della legge elettorale, articolo 97:

« Non sono eleggibili i funzionari ed impiegati regi aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato. »

Nel caso in disamina, noi dobbiamo verificare se il signor commendatore Rattazzi è impiegato o no; il dire convalidiamo l'elezione, verifichiamo se sono avvenute irregolarità, riserbiamo la questione dell'eleggibilità, mi pare un bel pretesto. Come far venire un impiegato nella Camera e poi forse discutere se debba escirne? Io credo che questo sarebbe sconveniente.

Le riserve emesse dall'onorevole Depretis non possono essere contrarie alla legge, e mi sembra che interpretate quelle riserve nel modo con cui lo sono state, cioè che noi dobbiamo solamente occuparci a discutere delle operazioni elettorali, convalidare l'elezione e dopo poi convalidata l'elezione, esaminare la capacità, si cadrebbe in contraddizione. A mio avviso queste due questioni vanno trattate nello stesso tempo.

Quindi desiderando che la Camera voglia sospendere per poche ore la questione, io osserverò all'onorevole mio amico Bixio che la questione pregiudiziale messa innanzi dall'onorevole Cairoli, è per allontanar la questione personale ed elevarla all'altezza dei principii. In altri termini si verifichi se il signor Rattazzi, sia o pur no un impiegato, e sia adottata una massima generale; così la Camera invalidando questa elezione, il signor Rattazzi non avrebbe nessun diritto di lagnarsene. Sia però che la Camera voglia discutere immediatamente della capacità dell'onorevole commendatore Rattazzi, sia che voglia accettare la questione sospensiva proposta dall'onorevole Cairoli, io credo che la capacità è una questione che va risolta prima che l'elezione venga convalidata.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Boggio.

BOGGIO. Io rinunzio riservandomi la parola sulla mozione Crispi, ora che so che la discussione non si chiude che sulla mozione Cairoli.

PRESIDENTE. Non si chiude nè sull'una, nè sull'altra, perchè la chiusura non è stata adottata.

La parola è al deputato Ercole.

ERCOLE. Io ho chiesta la parola quando l'onorevole Sanguinetti rispondeva all'onorevole Cortese, per fare osservare alla Camera, essere cosa di fatto che il commendatore Giacomo Rattazzi figura nella pianta organica...

Voci. Ma questo è merito.

ERCOLE. ...della direzione generale del debito pubblico, riscontrandosi nell'*Annuario* delle finanze testè distribuito alla Camera, a pagina 88, che il commendatore Giacomo Rattazzi figura subito dopo l'egregio commendatore Mancardi, nella qualità di condirettore generale del debito pubblico.

E giacchè ho la parola, se la Camera me lo permette, rettificherò un'altra inesattezza che mi sembra rilevarsi dalla lettura del dispaccio ministeriale fatta alla Camera dall'onorevole relatore.

Pare che colui che si è incaricato di redigere quella nota non conoscesse bene i precedenti degli impiegati della Cassa ecclesiastica.

Se ho ben compreso, la nota direbbe che gli impiegati della Cassa ecclesiastica venendo collocati a riposo sarebbero provvisti di pensione sui fondi della Cassa ecclesiastica. Questo in genere è vero per gli impiegati che non ebbero mai impiego governativo, ma io ebbi cura di riscontrare al Ministero delle finanze tali precedenti, e mi risultò che il cavaliere Filippo Novelli il quale ha percorso, come il signor Rattazzi, la carriera demaniale per trent'anni, sia poi passato come capo d'ufficio e di sezione alla Cassa ecclesiastica: con regio decreto 9 aprile 1860, venne ammesso a far valere i suoi titoli al conseguimento della pensione a norma del regio brevetto 21 febbraio 1835 e del regolamento sulla Cassa ecclesiastica 2 luglio 1855, ed il ministro delle finanze, previo il parere del ministro di grazia e giustizia, il quale nella sua nota 9 maggio 1860, mentre constatava che la Cassa ecclesiastica è un'istituzione essenzialmente governativa, opinava però che stando alla legge l'impiegato suddetto proveniente dalla carriera demaniale, dovesse essere giubilato coi fondi dello Stato per tutto il tempo che ha servito nell'amministrazione demaniale, e coi fondi della Cassa per il poco tempo che aveva servito nell'amministrazione della Cassa ecclesiastica, e così avvenne perchè lo stesso ministro delle finanze, il 25 giugno 1860, scriveva al suo collega di grazia e giustizia, che nell'udienza del 20 stesso giugno il re firmò un decreto, col quale il predetto cavaliere Novelli fu ammesso a godere l'annua pensione di ritiro di lire 2132 sul bilancio delle finanze, e quella di lire 349 sul bilancio dell'amministrazione della Cassa ecclesiastica.

Non sarebbe quindi esatto quanto si legge nel dispaccio ministeriale, cioè che il signor Rattazzi venendo a ritirarsi sarebbe intieramente giubilato coi fondi della Cassa ecclesiastica.

E ciò risultò eziandio dalla discussione seguita nella Camera il 14 gennaio 1864 in occasione della discussione del progetto di legge sulle pensioni, e precisamente sopra una proposta degli onorevoli Sanguinetti, Ara e Bellazzi. Disse allora la Commissione per mezzo del suo relatore De Filippo e lo disse anche il regio commissario cavalier Magliano che la questione sugli impiegati della Cassa ecclesiastica non era punto pregiudicata, in quanto che erano riservati i diritti degli impiegati governativi che erano passati alla Cassa ecclesiastica, e garantiti dall'articolo 41 della legge stessa.

Rilevata l'inesattezza della nota ministeriale in quanto concerne le pensioni, osserverò per quanto si volle argomentare dalla eccezione che gl'impiegati della Cassa non siano soggetti a ritenuta, che neppur questa eccezione non vale, imperocchè risulta che altri impiegati dello Stato ne sono pure esenti, come i ricevitori del registro, i conservatori delle ipoteche, gli uscieri e commessi del Parlamento...

BOGGIO. Domando la parola per sapere che cosa si

discute ora, se la mozione d'ordine Cairoli, o il merito, o altro.

PRESIDENTE. Il deputato Boggio non ha diritto d'interrompere l'oratore. Si danno schiarimenti che riguardano la mozione d'ordine, e, ciò torna lo stesso, perchè riguardano le ragioni per le quali vi ha aderito l'onorevole Cortese.

ERCOLE. Signor presidente, io ho finito. Presi la parola quando si sollevò l'incidente, onde confermare le cose dette dall'onorevole Cortese e stabilire che il commendatore Giacomo Rattazzi figura nella pianta organica della direzione generale del debito pubblico, come si rileva dall'*Annuario* ufficiale a pagina 88.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Crispi.

CRISPI. Io non avrei chiesto la parola se l'onorevole deputato D'Ondes non mi avesse fatto dire delle cose che non ho dette.

Forse la lontananza dei nostri banchi gli ha fatto fraintendere quello che io rasségnai alla Camera. Io ho detto unicamente che tanto nella presente Legislatura quanto nelle precedenti, in occasione delle elezioni generali, si è unicamente discusso sulla validità o nullità degli atti elettorali, ma si è lasciata impregiudicata la quistione delle condizioni giuridiche di ogni deputato impiegato: cotesta quistione venne rimessa ad una Commissione, la quale è nominata a termini dell'articolo 65 del nostro regolamento.

Questo e non altro io dissi.

Per quanto poi si riferisce all'altra parte del discorso dell'onorevole D'Ondes, cioè se fu mai discusso che sia eleggibile o no il deputato che gode uno stipendio in un'amministrazione che non dipende dal bilancio dello Stato, ricorderò che cotesto argomento fu più volte trattato e il giudizio profferito dalle Camere negli ultimi sei anni fu sovente diverso.

Fu discusso nel 1860 in occasione della elezione del deputato Asproni, e nel 1862 in occasione della elezione del deputato Robecchi. Entrambi avevano chi un beneficio, e chi uno stipendio sulle rendite dell'economato.

Non è tampoco nuova la quistione degli impiegati della lista civile. L'onorevole D'Ondes, se guarderà il manuale che tutti abbiamo nelle mani, troverà che nel 1854 un impiegato alla lista civile non fu ammesso nella Camera.

Tutte coteste questioni sono state discusse, comunque decise in vario senso dalle varie Camere che si sono succedute. Oggi sono ancora impregiudicate, e le discuteremo e decideremo quando verranno in esame i diversi quesiti proposti dalla Commissione per l'accertamento degli impiegati deputati.

È poi un errore quello dell'onorevole Nicotera di credere che io abbia chiesto che sia convalidata l'elezione del signor Giacomo Rattazzi. Io chiesi solamente di volerli limitare per ora a discutere se la elezione sia regolare o no, e a rimandare al giorno in cui si tratterà

della eleggibilità dei deputati impiegati, la questione della validità o nullità della elezione stessa. Nè si meravigli l'onorevole Nicotera che un impiegato di più possa venire a votare in questo recinto, giacchè moltissimi ce ne sono che votano e che ne usciranno. Noi abbiamo un numero di professori e di magistrati nel seno della Camera maggiore di quello voluto dalla legge. Abbiamo deputati i quali votano, malgrado che molti di essi sappiano di dovere abbandonare quest'Aula. Molti altri ce ne sono ancora la cui posizione giuridica è dubbia imperocchè occupano uffici pubblici i quali, a mio modo di vedere, costituiscono un'incompatibilità parlamentare che risulta dalla piena, esatta interpretazione dell'articolo 97 della legge elettorale. Siccome su cotesta interpretazione sono vari i pareri, attenderemo il momento in cui la Camera attuale emetterà la sua decisione a tale riguardo.

PISSAVINI. Domando la parola sulla posizione della questione.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Errante.

PISSAVINI. Ho domandato la parola sulla posizione della questione.

PRESIDENTE. Permetta, gliela accorderò quando porrò la questione ai voti.

ERRANTE. Sarò brevissimo per non tediare la Camera. Mi limiterò alla questione pregiudiziale, e comincio dal dire che non posso acquietarmi all'opinione emessa dall'onorevole Crispi sulla distinzione che vuol fare di doversi cioè fin d'ora discutere se sia bene o male eseguita la votazione per l'elezione dell'onorevole Rattazzi, e rimettere ad epoca posteriore la questione dell'ineleggibilità. Io credo che la quistione dell'ineleggibilità è questione pregiudiziale, e come tale deve essere esaminata la prima. Nè so che la passata Legislatura abbia adottato un diverso sistema, mi ricordo bene che l'attuale Legislatura ha adottato il sistema da me proposto, cioè, che la questione d'eleggibilità debba esaminarsi prima che si vegga se le operazioni elettorali siano state regolari. Ricorderò, che quando si trattò dell'elezione del signor Maurigi il quale è avvocato generale della Corte di Cassazione di Palermo, l'onorevole Bixio, con quella precisione che lo distingue, disse in quell'occasione, che non entrava nel merito appunto perchè la qualità dell'eletto era tale che lo rendeva ineleggibile. Non so dunque persuadermi che la Camera possa convalidare un'elezione e dopo averla approvata esaminare la questione dell'eleggibilità: ciò sarebbe un contraddire la decisione stessa della Camera; nè vale l'esempio dei professori e dei magistrati, poichè i professori ed i magistrati sono eleggibili e non è per essi che questione di numero, non d'eleggibilità; quando alcuno d'essi esce dalla Camera non è perchè non abbia le qualità volute dalla legge, ma perchè ve n'ha un numero maggiore di quello che la legge prescrive.

Ho detto questo per dimostrare che la questione

d'eleggibilità si dee fare precedentemente alla questione della validità delle operazioni elettorali.

Quanto alla proposta di sospendere la discussione di queste questioni fino all'epoca in cui s'entrerà nella discussione delle proposte fatte dalla Commissione per l'accertamento del numero degli impiegati, credo che il paragrafo invocato a sostegno della medesima non ha rapporto alcuno alla questione attuale. Infatti quel paragrafo è così concepito: Può essere eletto a deputato chi copre un impiego, al quale impiego nel bilancio dello Stato è allogato uno stipendio, comunque questo non venga riscosso? No: or bene, questo quesito che si propone alla Camera suppone che la persona sulla cui elezione si discute abbia un impiego, al quale è allogato uno stipendio sul bilancio dello Stato. Si tratta dunque di fatto, non di diritto; si vuole sapere se tutte le volte che si parla d'impiegati, s'intendono coloro ai quali è allogato uno stipendio sul bilancio dello Stato. Questa è tutt'altra questione, e quante volte vorrete esaminarla, quante volte vorrete rivolgervi all'articolo 97 della legge elettorale, troverete le stesse ed identiche parole, cioè: « non sono eleggibili i funzionari e gl'impiegati regi aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato, ad eccezione, ecc. » Dunque tutta volta si dovrà fare quest'esame, interamente esso dipende dalla retta interpretazione dell'articolo 97.

Io respingo quindi la proposta dell'onorevole Cairoli, e desidero che si tratti contemporaneamente la doppia questione, delle formalità e dell'eleggibilità, perchè non venga la Camera in contraddizione con se stessa, e dopo avere convalidata la elezione, dichiarare che quell'elezione già approvata era sostanzialmente nulla per ineleggibilità del deputato. Questo sistema contraddice alla logica, contraddice alla legge ed a tutti i precetti della sana ragione.

PRESIDENTE. Sono state fatte due proposte sospensive, una dell'onorevole Cairoli, e l'altra dell'onorevole Crispi; la prima totalmente sospensiva, la seconda sospensiva in parte.

L'onorevole Cairoli propone che si sospenda la discussione su quest'elezione, finchè non sia deliberato dalla Camera sul rapporto della Commissione per l'accertamento degli impiegati deputati.

L'onorevole Crispi formula la sua proposta nei seguenti termini:

« La Camera, pronunziandosi sulla regolarità o sull'irregolarità delle operazioni elettorali seguite nel collegio di Tortona, rinvia l'elezione, di cui si tratta, per ciò che riguarda la capacità dell'eletto, alla Commissione incaricata dell'accertamento del numero degli impiegati. »

PRESIDENTE. L'onorevole Pissavini ha la parola sulla posizione della questione.

PISSAVINI. Vi rinuncio.

PRESIDENTE. L'onorevole Boggio ha la parola.

BOGGIO. Secondo la riserva fatta momenti fa, io intenderci di proporre qualche obbiezione alla mozione dell'onorevole Crispi.

Egli ci dice di rimandare alla Commissione che riferisce sull'accertamento del numero degli impiegati la questione dell'eleggibilità del signor Giacomo Rattazzi. Ma anzitutto io non vedo come si possa dare a quella Commissione un mandato che essa non ha per se medesima; quella Commissione è istituita, non già per inquire e opinare sull'eleggibilità o non eleggibilità dei singoli deputati, ma bensì per accertare la condizione propria di ciascun deputato il quale sia nel medesimo tempo funzionario, e determinare la sua vera posizione in faccia allo Statuto ed alla legge.

Ora non si tratta più di questo riguardo al signor Giacomo Rattazzi. Che cosa egli sia, lo sappiamo, sappiamo che è direttore della Cassa ecclesiastica, e che è condirettore del debito pubblico. Se qualcuno lo avesse dimenticato, venne richiamato alla memoria di tutti noi dall'onorevole deputato Ercole pochi momenti addietro, quando seppe indicare persino che ciò stava scritto alla pagina 88 dell'*Annuario*. (*Si ride*)

Pertanto ciascuno di noi sa quale sia la condizione del commendatore Rattazzi come impiegato. Che cosa si tratterà ora di decidere? se per queste due qualità che in lui concorrono oppure se per una di queste egli sia o non sia eleggibile. Ora il giudizio sopra la eleggibilità, secondo i precedenti ed il regolamento, il giudizio di deliberazione, direi, chi lo pronunzia? l'ufficio: l'ufficio ha fatta la sua relazione, ha esaminate le due questioni, e le ha decise nel senso dell'eleggibilità: ora spetta alla Camera accettare o no le conclusioni dell'ufficio. Ma il rimandare invece l'unica elezione del signor Giacomo Rattazzi alla Commissione per l'accertamento del numero degli impiegati, affinché questa Commissione faccia, per quest'elezione sola ciò che non si è fatto per alcun'altra, venga cioè ad esaminare se, nel suo modo di vedere, lo creda eleggibile o no, è fare una tale novità che, mio malgrado, mi ricorda la dichiarazione fatta dall'onorevole Bixio nella seduta di ieri. L'onorevole Bixio che nella sua qualità di generale, non ha una simpatia eccessiva per i giureconsulti, ieri dava poi un monito a tutta la Camera invitandola a guardare di non fare delle questioni di partito e quasi personali in occasione di elezioni. Ora io osservo che, se per il signor Giacomo Rattazzi noi prendessimo una deliberazione che creerebbe per lui solo un sistema nuovo, non si potrebbe sfuggire a quel rimprovero, a quella avvertenza che ieri si formulava dall'onorevole Bixio.

Dimodochè la questione essendo oramai portata innanzi a noi, la dobbiamo senz'altro discutere: chi doveva esaminare e riferire preliminarmente era l'ufficio, e lo fece; la Commissione per l'accertamento degli impiegati non ha nel suo mandato il discutere sulla eleggibilità.

Il limitarci oggi a pronunciarci sulla regolarità delle operazioni, con riserva di discutere poi sulla eleggibilità o no, mi pare che sia nulla più che un perditempo. Poichè si diede principio a questa discussione, è bene portarla a compimento; facciamo che almeno in questa seduta sia un affare finito. Chi crede eleggibile il signor Rattazzi dovrà prendere la parola per far valere gli argomenti in favore; chi invece lo crede ineleggibile farà valere gli argomenti contrari, e la Camera deciderà. Così si è fatto per tutti gli altri, e mi pare di non sottoporre alla Camera una domanda eccessiva o indiscreta pregandola a non volere, pel signor Giacomo Rattazzi inventare un sistema nuovo. Ciò a parer mio, offenderebbe anche la sua modestia: egli non vi domanda che una cosa sola, che cioè lo trattiate, come avete trattati tutti gli altri.

CRISPI. Io debbo dare un chiarimento. Non avrei creduto che l'opposizione mi sarebbe venuta dalla parte dall'onorevole Boggio, onde comincio a credere che non mi convenga mantenere il mio ordine del giorno, e che sia migliore atto lo associarmi a quello del deputato Cairoli. Tuttavia siccome questo ritiro non voglio che avvenga senza una mia spiegazione, la Camera mi permetterà ch'io dica pochissime parole.

La condizione giuridica dello eletto di Tortona non è stata ancora esaminata dalla Commissione per l'accertamento dei deputati impiegati. Quella Commissione soltanto discusse e decise la questione, cioè, se un impiegato della Cassa ecclesiastica sia o no eleggibile.

Ma l'eletto di Tortona ci si presenta con due condizioni, come condirettore del debito pubblico e come impiegato della Cassa ecclesiastica. Pertanto, nel caso singolare in cui egli si trova io chiedeva che la questione fosse rimandata alla Commissione per lo accertamento dei deputati impiegati. Quella Commissione poi, ove la Camera venisse in tale deliberazione, proporrebbe il suo parere e la Camera deciderebbe in conseguenza di esso.

Io rifletterò inoltre che la Commissione per lo accertamento dei deputati impiegati, a termini dell'articolo 65 del regolamento, è una Commissione permanente la quale ha il diritto di esaminare tutte quelle questioni che in ordine agli impiegati deputati potessero sorgere dinanzi alla Camera.

Quindi la mia proposta è conforme al regolamento ed ai nostri usi: ma poichè il mio ordine del giorno non piace all'onorevole deputato Boggio, per questo solo, io lo ritiro.

PRESIDENTE. Essendo ritirato l'ordine del giorno dell'onorevole Crispi non resta che a mettere a voti la mozione dell'onorevole Cairoli. Rammenta la Camera che l'onorevole Cairoli propone che si sospenda la discussione sulla elezione del signor Giacomo Rattazzi, finchè non abbia essa deliberato sul rapporto della Commissione per l'accertamento degli impiegati deputati. Chi approva questa mozione d'ordine è pregato di alzarsi.

(La Camera non approva.)

Si procede ora alla discussione nel merito di questa elezione.

L'onorevole Ercole ha facoltà di parlare.

ERCOLE. L'elezione di cui si tratta riguardando uno de' miei elettori, io mi era proposto di non prender parte alla discussione cui essa avrebbe dato luogo, ma avendo considerato che la persona scompare dietro i principii; e d'altra parte le ragioni abilmente esposte dall'onorevole relatore non avendomi persuaso nè punto nè poco, io ho creduto mio dovere di esporre alla Camera i motivi che mi fanno abbracciare un'opinione diversa vale a dire che è mio profondo convincimento, essere il signor commendatore Giacomo Rattazzi ineleggibile. La Camera ha udito dal relatore la lettura di vari decreti e della legge organica sulla Cassa ecclesiastica; essa ha udito la lettura dell'articolo 6 della legge 29 maggio 1855, in forza del quale l'amministrazione della Cassa ecclesiastica è affidata al direttore generale del debito pubblico, ha udito la lettura del decreto ministeriale 25 settembre 1862, con cui fu creato espressamente il posto di condirettore generale del debito pubblico coll'incarico al medesimo di dirigere la Cassa ecclesiastica.

Io non mi farò qui ad esaminare se con un decreto reale si potesse derogare ad una legge: per me basta sapere che il Consiglio di Stato ed i consultori della Corona, più volte interrogati sulla costituzionalità di questo decreto, hanno sempre risposto che quel decreto era illegale ed incostituzionale; e che l'amministrazione Farini-Minghetti, succeduta a quella dell'onorevole Rattazzi, per motivi di convenienza non ha creduto di rivocarlo; dirò ancora che gli stessi ministri, i quali hanno creato il posto di un condirettore generale del debito pubblico dimostrarono col fatto di essere ben poco persuasi della giustizia e necessità di quel decreto, per aver lasciato trascorrere quasi tre mesi a darvi esecuzione, e nominarono il cavaliere Giacomo Rattazzi al posto suddetto al momento in cui erano per così dire dimissionari.

Lo stesso eletto poi ed i propugnatori della sua eleggibilità s'incaricano oggi di dare una smentita al *considerando* che si legge nel decreto 25 settembre 1862; perchè se l'elezione del commendatore Giacomo Rattazzi venisse convalidata, è evidente che esso non potrebbe in avvenire efficacemente e col suo intervento personale prestare i suoi servizi alla Cassa ecclesiastica, mancando così lo scopo per cui fu nominato.

Ma stando ai suggerimenti venutimi dagli altri banchi, e segnatamente dall'onorevole Bixio, io tratterò la questione legale e la porterò nei termini in cui l'ha portata l'onorevole relatore Sanguinetti.

Il commendatore Giacomo Rattazzi è eleggibile a termini dell'articolo 97 della legge elettorale?

I sostenitori dell'eleggibilità ammettono che il commendatore Rattazzi è condirettore generale del debito

pubblico, ammettono che non è compreso nell'eccezione prevista dal citato articolo 97, ma dicono che, stando alla lettera della legge, è eleggibile, perchè non riceve lo stipendio sul bilancio dello Stato.

Io non divido quest'opinione. La Cassa ecclesiastica, come dissi un momento fa, e come nessuno ha mai dubitato, è un'istituzione eminentemente governativa; tutte le volte che il Governo ha emanato decreti relativi a questa Cassa, la disse sempre un'istituzione essenzialmente governativa.

Ho sott'occhio il regolamento pubblicato nel 1861 dall'onorevole Miglietti pel servizio della Cassa ecclesiastica dello Stato nell'Umbria e nelle Marche; io vi trovo all'articolo 314 del capo XXII le disposizioni diverse concepite nei seguenti termini:

« Essendo la Cassa ecclesiastica per propria natura uno stabilimento essenzialmente governativo e godendo perciò di tutte le esenzioni e franchigie competenti alle altre amministrazioni dello Stato, essa va esente sia dalle tasse d'insinuazione e bollo, che dai dritti di emolumento e di ipoteca, ecc. ecc. »

Ho presente la legge che il luogotenente del re nelle provincie napoletane promulgava il 17 febbraio 1861: io vi trovo che la Cassa ecclesiastica è denominata *Amministrazione dello Stato*, trovo che lo Stato tutte le volte che ha creduto ha posto a carico della Cassa ecclesiastica degli assegni a favore dell'istruzione pubblica, e difatti ho letto nel foglio ufficiale i decreti dei ministri Natoli e Vacca in data 21 dicembre 1864, coi quali la somma assegnata colla legge sopracitata a carico della Cassa ecclesiastica viene ripartita a beneficio dell'istruzione elementare magistrale e tecnica delle provincie meridionali.

Ho citato questi fatti per dire che non si è mai dubitato che la Cassa ecclesiastica sia una istituzione governativa dipendente intieramente dal Governo; del resto basterebbe leggere anche la legge organica per convincersene, perocchè la Cassa ecclesiastica non può far cosa alcuna senza avere l'approvazione del ministro guardasigilli, e ciò tanto è vero che il Parlamento nomina i commissari per vigilare sopra quella stessa amministrazione.

Io dissi dunque che la Cassa ecclesiastica è un'istituzione dipendente dal Governo, e dico che in sostanza il danaro della Cassa è danaro della nazione; il fatto dello stipendio che il condirettore generale riscuote più sui fondi della Cassa che dello Stato, per me è una finzione, è una questione d'amministrazione interna, ma in realtà è che quel danaro è danaro dello Stato.

L'articolo 97 della legge elettorale vi dice: impiegati che ricevono stipendio dallo Stato, va bene, vuol dire, a mio avviso, che il bilancio della Cassa sarà un bilancio separato, ma in fondo è sempre un bilancio che consiste in danari dello Stato.

Ho sentito a citare l'esempio dell'onorevole Robecchi; mi permetta la Camera che io le dica che quell'e-

sempio non fa al caso nostro, ed io mi sono convinto ancor più che il commendatore Rattazzi non è eleggibile se si vuol trarre argomento della sua eleggibilità dalla decisione presa dalla Camera in occasione della verifica dell'elezione del commendatore Robecchi, economo generale di Milano.

Infatti nella tornata del 1° marzo 1861, fu discussa questa quistione; ebbene che cosa si disse a favore del Robecchi?

Si disse: l'articolo 18 dello Statuto ha riservato esclusivamente al Re ogni ingerenza sull'amministrazione degli economati generali, e sulla materia beneficiaria. Leggete, o signori, i decreti organici di questa istituzione e vi troverete che gli impiegati dell'Economato generale di Milano, di Parma e di Firenze non sono impiegati dello Stato, a differenza degli impiegati della Cassa ecclesiastica che sono considerati, a termini del regolamento 2 luglio 1855, veri impiegati governativi. L'articolo 19 del regolamento 10 gennaio 1861, sull'amministrazione degli economati generali stabilisce invece, che gli economi generali suddetti e gli impiegati degli uffizi stessi non si considerano come impiegati dello Stato, e che i loro stipendi rimangono a carico di ciascun economato generale.

L'esempio adunque non regge, e la Camera non si contraddice emettendo una deliberazione diversa per gli impiegati della Cassa ecclesiastica, che sono veri impiegati governativi, massimamente se si tratta di quegli impiegati che dalle altre amministrazioni dello Stato furono chiamati, come nel caso del signor Rattazzi, a prestare servizio nella Cassa ecclesiastica, conservando essi i loro diritti; nè vale l'eccezione fatta sulla ritenuta, inquantochè anche gli impiegati del registro e bollo, e delle ipoteche non sono soggetti a ritenuta, ma tuttavia sono impiegati dello Stato, hanno diritto alla pensione, e ciò non pertanto sono ineleggibili.

Il Consiglio di Stato, il 25 novembre 1863, interpellato dal Governo se gli impiegati della Cassa ecclesiastica si dovessero uniformare alla legge recente sulle aspettative e disponibilità dell'11 ottobre 1863, numero 1500, con voti unanimi ha risposto affermativamente, e questo voto lo veggio confermato all'articolo 103 del progetto di legge presentato dai ministri Cortese e Sella sulla soppressione delle corporazioni religiose e di altri enti morali, e sull'ordinamento ecclesiastico. Dunque che cosa si è voluto dire?

A mio avviso, si è voluto dire che il Governo nel suo concetto ha sempre considerato gli impiegati della Cassa ecclesiastica come veri impiegati governativi soggetti come tutti gli altri impiegati alle leggi dello Stato.

Ma passiamo oltre; si può mai supporre, che il legislatore colle sue disposizioni abbia voluto creare l'assurdo? Naturalmente no; ebbene o signori, la teoria messa avanti dall'onorevole relatore ci condurrebbe a

questa conseguenza. Il direttore generale del debito pubblico che per legge non è eleggibile, con un semplice decreto potrebbe rendere eleggibile uno scrivano, da esso sempre dipendente, facendolo passare anche per pochi mesi alla Cassa ecclesiastica. Se lo stipendio solo determina la eleggibilità, giusta la interpretazione che l'onorevole relatore vuol dare all'articolo 97 della legge elettorale, è evidente che quello scrivano diventerebbe per questo passaggio eleggibile, mentre non è eleggibile il direttore generale del debito pubblico, dal quale lo scrivano dipende.

A tanto assurdo non può supporre ci voglia condurre la lettera dell'articolo 97 della legge elettorale.

Inoltre voi sapete, o signori, che la legge 17 maggio 1863, la quale ha creato la Cassa dei depositi e dei prestiti stabilisce che gli impiegati di quella Cassa sono veri impiegati dello Stato, anzi tanto la legge stessa quanto il regolamento approvato con decreto 25 agosto dello stesso anno contengono parecchie disposizioni copiate quasi alla lettera dalla legge costitutrice della Cassa ecclesiastica: questi impiegati figurano nella pianta organica della direzione generale del debito pubblico; questi impiegati amministrano non il danaro dello Stato ma il danaro dei comuni, delle provincie, e dei pubblici stabilimenti. Ebbene questi impiegati subalterni, il cui direttore generale non è eleggibile, se stesse la teoria dell'onorevole relatore, sarebbero eleggibili.

Io non credo possibile che la Camera voglia dare un'interpretazione così erronea all'articolo 97 della legge elettorale.

Io non lo ammetto, ma quand'anche la lettera della legge apparisse favorevole alla teoria dell'onorevole relatore, certamente lo spirito di essa si opporrebbe. Dividono questa mia opinione alcuni onorevoli membri della Commissione incaricata di accertare lo stato degli impiegati deputati, la quale opinione [apparisce dalla relazione testè presentataci, essere, cioè, gli impiegati della Cassa ecclesiastica veri impiegati stipendiati dello Stato. A me basta l'opinione di questi uomini autorevoli a convincermi sempre più della ineleggibilità del signor commendatore Giacomo Rattazzi, il quale non è direttore generale della Cassa ecclesiastica, ma condirettore generale del debito pubblico, sebbene illegalmente, a mio avviso.

Ecco in breve le ragioni che mi determinano a votare l'annullamento di questa elezione: avrei voluto, come già dissi, non prendere la parola; ma siccome la questione venne in campo, ho esposto anch'io la mia opinione e spero che la Camera l'approverà, respingendo le conclusioni proposte dall'onorevole relatore.

BOGGIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Bargoni.

BARGONI. Io ho domandato la parola allorquando il relatore citava non solo l'esempio dell'onorevole Robecchi intorno al quale ha già parlato il preopinante,

ma anche l'esempio dell'onorevole Borsarelli, la cui elezione fu convalidata nella presente Legislatura.

Io ho creduto mio debito di chiedere la parola per dichiarare (e ciò mi conduce di necessità a toccare un argomento che fu già trattato durante la precedente questione d'ordine), per dichiarare, cioè, che precisamente nell'ufficio VI, dinanzi al quale venne la elezione Borsarelli, fu trattata la questione della sua eleggibilità o non eleggibilità, avuto riguardo alla qualità che il Borsarelli riveste di subeconomo dei benefici vacanti, e che per una sola ragione l'ufficio non ha preso su questa alcuna conclusione, per la ragione cioè che era già stata nominata una Commissione incaricata dell'accertamento dello stato degli impiegati deputati.

Io non ho trovato una conclusione categorica e precisa nella relazione di questa Commissione relativamente al caso del Borsarelli, ma certo è che se l'onorevole relatore Sanguinetti pretende di derivare da questo fatto una conclusione favorevole al suo assunto, egli, a mio avviso, grandemente s'inganna, perchè la questione rimane ancora riserbata.

Giacchè ho la parola, senza ripetere troppe cose che già furono dette dal preopinante, io accennerò brevemente per quali ragioni credo per parte mia che l'onorevole Rattazzi sia assolutamente ineleggibile.

Io mi associo a quanto fu già detto dall'onorevole Cortese intorno alla qualità di condirettore del debito pubblico che il signor Rattazzi riveste. Ma senza insistere grandemente su questo, io precisamente mi faccio forte dell'argomento già accennato dall'onorevole Ercole intorno alla natura speciale di questo patrimonio che noi conosciamo sotto il nome di *Cassa ecclesiastica*, e che non so per qual ragione l'onorevole relatore dell'ufficio pretenda che sia cosa distinta dal bilancio dello Stato.

A me basta, se mai non vi fossero altri argomenti, la storia che esso stesso, il relatore, ci ha fatto degli enti che vengono a comporre questa amministrazione, per persuadermi che essa in nulla differisce dagli altri patrimoni dello Stato. Egli ci ha detto come nel 29 maggio 1855 mediante questa legge furono incorporati al patrimonio nazionale delle proprietà, dei beni di soppressi conventi e di benefizi aboliti, i quali prima eransi trovati sotto quella giurisdizione, per così dire privilegiata, che l'articolo 18 dello Statuto riserva alla Corona.

Ha detto poi qualche cosa di più; ha detto che questo patrimonio si è venuto ingrossando mediante i decreti che i commissari generali ed i dittatori delle provincie che nel 1859 e nel 1860 concorsero a far parte del regno d'Italia hanno emanato. Evidentemente questi decreti, sopprimendo conventi e benefizi, non hanno costituito altro che un aumento di patrimonio nazionale.

Ma vi è un ultimo fatto che per me è ancora il più decisivo.

L'onorevole Sanguinetti ci ha dato lettura del decreto 21 agosto 1862, di quel decreto che in un'epoca molto funesta per la nazione, in un'epoca in cui le preoccupazioni politiche erano le più gravi, e finirono con un lutto nazionale, l'amministrazione Rattazzi emanava, per mostrarsi sollecita fors'anche d'ogni menoma parte dell'azienda dello Stato.

Ebbene, in quel decreto è già accennato, se io non ho male afferrato le espressioni del relatore mentre lo stava leggendo, che quest'amministrazione della Cassa ecclesiastica veniva così ordinata finchè non ne avvenisse la trasmissione al demanio. Dunque fin d'allora quel patrimonio era in tali condizioni da considerarsi inevitabile la sua fusione col patrimonio demaniale. Ond'io domando se, dopo tutto questo, vi sia ancora possibilità di sofisticare per sostenere che i denari coi quali è retribuito il condirettore del debito pubblico reggente la Cassa ecclesiastica non sieno danari perfettamente identici a quelli che si prelevano dalle casse dello Stato.

PRESIDENTE. L'onorevole Boggio ha facoltà di parlare.

BOGGIO. L'onorevole Bargoni ha adoperato un'espressione molto severa, imperocchè egli ha conchiuso il suo dire, dichiarando che oramai a fronte di fatti, quali egli veniva qualificando, non vi sia altro modo di sostenere l'eleggibilità dell'eletto di Tortona, salvochè venendo qui a sofisticare.

Affinchè l'onorevole Bargoni si persuada che io non intendo sofisticare, comincerò invece dal rettificare le cose asserite da lui, come altrettante risultanze di fatti; le rettificherò in quelle parti, nelle quali io ritengo che egli fu indotto, ben inteso in tutta buona fede e contro la volontà sua, in gravissimo errore.

L'onorevole Bargoni vi ha detto: Ma che? potete ancora dubitare che si tratti di un impiegato dello Stato, allorchè è in causa il direttore della Cassa ecclesiastica, mentre persino in quel decreto che conferiva al direttore della Cassa la qualità di condirettore del debito pubblico, è enunciato il concetto che dovrà il patrimonio della Cassa ecclesiastica passare e confondersi nel patrimonio dello Stato?

Io sono d'avviso che qui l'onorevole Bargoni abbia fatto una confusione. La causa della proclamazione di quel decreto è nota a chiunque non abbia dimenticato gli atti legislativi del Parlamento in quel tempo. Chi non li ha posti in oblio sa che quel decreto non fu pubblicato, perchè l'amministrazione d'allora avesse bisogno o desiderio di mostrarsi sollecita anche nelle piccole cose, ma venne pubblicato perchè l'amministrazione d'allora ha creduto di dover essere ossequente alle deliberazioni del Parlamento e di dare esecuzione alle leggi.

Convieni che l'onorevole Bargoni si rammenti che in quel tempo aveva il Parlamento votato una legge, per la quale si sanciva il passaggio al demanio dei beni stabili appartenenti alla Cassa ecclesiastica; nè si trat-

tava di un passaggio nel senso espresso dall'onorevole Bargoni, nel senso cioè che questo patrimonio si dovesse confondere col patrimonio dello Stato, ma si trattava di un passaggio a titolo oneroso, mediante corrispettivo, mediante vendita. Si era fatta una legge che autorizzava il Governo a vendere i beni demaniali, poi si era detto: ma poichè vendiamo i beni demaniali, ingrossiamoli il più che si può questi beni demaniali, per trarne un maggior profitto alla finanza, per procedere all'operazione finanziaria su più larga base. A che lasciare presso la Cassa ecclesiastica le proprietà immobiliari che in mano ad un'amministrazione fruttano sempre meno che in mani private e per l'individuo, e per lo Stato? Facciamo che le proprietà immobiliari della Cassa ecclesiastica passino allo Stato.

Ma, siccome tanto era vero che quei beni della Cassa ecclesiastica si consideravano come costituenti un patrimonio distinto e separato dal patrimonio dello Stato, così si disse: nell'operare questo passaggio si terrà questa norma, che la Cassa ecclesiastica venderà questi beni al demanio, il demanio se ne renderà compratore, e pagherà il valore di questi beni in tante iscrizioni sul Gran Libro.

Ma allora che cosa accadeva? accadeva questo: che l'operazione di compra e vendita che si doveva fare tra il demanio e la Cassa ecclesiastica, in virtù della quale la Cassa dava i beni ed il demanio, o per lui il Governo, dava la rendita, quest'operazione interessava contemporaneamente due amministrazioni, l'amministrazione del debito pubblico e quella della Cassa ecclesiastica.

Allora si disse: può il direttore del debito pubblico fare due parti in quest'affare? non è necessario che vi siano due persone? ed ecco come si creò il condirettore del debito pubblico, perchè la legge sulla Cassa ecclesiastica vuole che il suo direttore, sia il direttore del debito pubblico.

Ora bisognava, o togliere al debito pubblico il suo direttore per metterlo esclusivamente alla Cassa, o dare al direttore della Cassa la qualità di condirettore.

Di modo che, se l'onorevole Bargoni ha creduto di essere nel diritto di fare un'allusione a momenti che certo furono per tutti acerbi e dolorosi, mi consenta che io gli dica che quell'allusione gli fu consigliata da una meno esatta conoscenza della materia; imperocchè, se bene avesse conosciute le vere circostanze di fatto, quali ho man mano rettificate, e quali son persuaso non potranno da alcuno essere revocate in dubbio, avrebbe veduto che quel decreto, contro di cui egli moveva un'indiretta censura, era una necessità legislativa, ed egli m'insegna che se Napoleone I potè datare da Mosca il decreto che costituiva il teatro dell'opera a Parigi, l'amministrazione Rattazzi ha potuto anche nell'agosto del 1862 pensare a fare i decreti reali necessari all'esecuzione della legge.

Giustizia per tutti, o signori, ed usiamo piuttosto verso di noi una dimenticanza ed un perdono reciproco,

anziche venire a recriminazioni coperte o scoperte, ma pur sempre nocive più che a tutti, al vero bene del popolo.

Ora che ho, non sofisticato, cred'io, ma rettificati i fatti, veniamo a discutere di fronte le difficoltà che si oppongono alla convalidazione dell'elezione di Tortona. E qui il mio compito sarà molto breve e ritengo anche molto facile.

Innanzitutto io potrei giovarmi di un argomento che il più strenuo oppositore, dirò, della validità dell'elezione di Tortona dovrebbe riconoscere perentorio ed eccellente; imperocchè voi lo udiste l'onorevole Ercole, quando momenti addietro vi diceva: qualunque dubbio mi rimanga io prendo la relazione della Commissione per l'accertamento del numero degli impiegati, e trovo che in questa Commissione vi è stata una minoranza, la quale opinò che si dovesse applicare un principio, in forza del quale l'elezione si dovrebbe dire nulla; io m'acqueto nella coscienza di questi uomini onorandi e rispettabili. Ma l'onorevole Ercole che è tenero dell'integrità del sistema parlamentare, che è il sistema della maggioranza, mi permetterà che io lo preghi a considerare meglio il valore dell'argomento che ha recato in mezzo; imperocchè se egli è vero che vi fu una minoranza che emise quell'opinione, vi fu pure una maggioranza che non credette di potere tradurre in atto quel principio; dimodochè se l'*ipse dixit* deve uscire questa volta dalla relazione della Commissione sull'accertamento dei deputati impiegati, siccome la maggioranza opinò in modo che l'eleggibilità sarebbe fuori questione, bisognerebbe dire che la cosa è giudicata, e non conformemente all'opinione dell'onorevole Ercole.

Ma vi è di più. Abbiamo un ufficio il quale ha esaminato *ex professo* la questione; poichè la Commissione incaricata dell'accertamento dei deputati impiegati discusse questioni di massima, non si occupò di elezioni speciali; l'ufficio invece si occupò dell'elezione speciale di Tortona. Ora a meno che l'onorevole Ercole voglia dirci che la maggioranza dei membri componenti l'ufficio non deve avere quel medesimo carattere di autorità, quello stesso peso che ha per lui la minoranza dei membri della Commissione di accertamento, a meno che egli ci voglia dir questo, sarà costretto, per questa volta, a ritirare questo suo argomento. Mettiamolo dunque di comune accordo in disparte, lasciamolo in pace, perchè non voglio mettere l'onorevole Ercole al bivio, cioè non al bivio antico, ma al bivio di optare tra la minoranza della Commissione di accertamento e la maggioranza dell'ufficio; dunque quest'argomentazione, ripeto, lasciamola là, e veniamo all'altra.

L'eletto di Tortona non può ottenere il convalidamento della sua elezione, perchè è direttore della Cassa ecclesiastica avente stipendio, e si deve come tale considerare quale impiegato stipendiato: in ogni caso

poi è impiegato ineleggibile, perchè è condirettore del debito pubblico.

La storia della Cassa ecclesiastica io la credeva così nota a tutti che non fosse necessario per alcuno di rifarla qui dentro; continuo anzi a credere che non sia necessario di ripeterla e ve lo dico schiettamente, affinchè non vi abbiate ad inquietare per la paura che io intenda sciorinarvela qui, perchè dovendo risalire a molti anni addietro mi obbligherebbe ad un troppo lungo e troppo tedioso discorso.

Ma io spero che tutti in questa Camera, o almeno la grandissima parte dei suoi membri, tutti coloro i quali rispettano il diritto costituito, anche quando, per avventura esso non risponda pienamente al concetto che in diritto costituendo si sarebbero formati di una data materia, mi lusingo, dico, che, almeno, tutti costoro consentiranno con me, che mai sul serio ha potuto venire in mente ad alcuno che la Cassa ecclesiastica rappresenti una amministrazione costituita sopra un patrimonio dello Stato: che i beni, i quali sono ora rappresentati dalla Cassa ecclesiastica possano in diritto astratto dirsi appartenenti allo Stato. Che per avventura sia possibile, che si arrivi ad un atto legislativo, il quale li faccia diventare tali, è un'altra questione che ora non occorre discutere; ma che dal giorno in cui si è creata la Cassa ecclesiastica, a questo giorno in cui dobbiamo deliberare sulla eleggibilità o no del suo direttore, i beni della Cassa ecclesiastica abbiano costituito sempre un ente distinto affatto dal patrimonio dello Stato, è cosa la quale non può seriamente essere messa in dubbio. Voi potete censurare questo sistema, potete prendere l'iniziativa che vi spetta per farla cessare; ma finchè la legge, quale fu fatta allora e leggermente modificata di poi, finchè, dico, quella legge esiste, la Cassa ecclesiastica rappresenta un ente distinto affatto dal patrimonio dello Stato.

Ma che? E non avete voi, or sono pochi giorni, dato il vostro voto per nominare prima i tre commissari, e poi un altro in surrogazione di uno di loro per la sorveglianza sulla Cassa ecclesiastica? Non c'è un Comitato misto di senatori, deputati e delegati del Governo per esercitare una sorveglianza su quest'amministrazione, perchè quest'amministrazione è qualche cosa affatto di distinto dal patrimonio dello Stato? Se essa fosse qualche cosa di confuso, o di confondibile col patrimonio dello Stato, voi avreste nel bilancio le sue entrate e le passività; se non le avete, egli è perchè nella Cassa ecclesiastica, come per l'Economo si è creduto sinora di doverci mantenere un carattere distinto.

Chiunque poi ricorda l'origine di quella legge ne comprende facilmente il perchè. Ciascuno sa che il Governo piemontese, esaurite tutte le possibili trattative con Roma per venire ad un accordo, il quale permettesse di fare una migliore distribuzione delle entrate del clero, pensò di far quella legge.

Perchè il nostro bilancio rimaneva gravato di oltre un milione annuo per sussidii ai parroci, ed il Parlamento non credeva giusto che questa spesa continuasse a gravitare sui contribuenti, s'immaginò la legge che sopprimeva talune corporazioni religiose, e che creava la Cassa ecclesiastica, appunto per avere il modo di togliere dal bilancio quest'aggravio ai contribuenti, costituendo un'amministrazione speciale che dovesse coi redditi dei beni già del clero provvedere alle spese del culto e del clero stesso.

Leggete l'articolo 1° di questa legge, e troverete come sia tassativamente stabilito qual'è l'uso che si deve fare di queste rendite, come l'uso di queste rendite sia in modo tassativo assegnato appunto alle spese di culto, e di manutenzione del clero, cioè di congrue ai parroci, alle spese insomma corrispondenti alla provenienza stessa di questi beni.

Ma che più? Quel decreto medesimo dell'agosto 1862 che cosa ha fatto? Ha consacrato una volta di più la separazione del patrimonio della Cassa ecclesiastica dal patrimonio dello Stato, imperocchè diede la qualità di condirettore del debito pubblico al direttore della Cassa ecclesiastica per rendere possibile quella tale operazione del cambio dei beni della Cassa colle iscrizioni sul Gran libro, che costituendo un contratto di compra e vendita viene appunto a stabilire la coesistenza di due personalità giuridiche affatto divise ed indipendenti.

L'onorevole Bargoni poi è caduto, senza volerlo, in un altro gravissimo errore in quest'ordine di idee: egli ha creduto che l'onorevole Ercole gli avesse proprio dato in mano il bandolo della matassa, il filo d'Arianna, quando citava l'articolo 18 dello Statuto. Io non ho bene inteso il discorso del deputato Ercole, e non so per conseguenza se l'articolo 18 dello Statuto siasi da lui indicato nel senso che ci ricordava poi l'onorevole Bargoni; ma se mai lo avesse indicato proprio in quel senso, mi permetta l'onorevole Bargoni che lo inviti un'altra volta a scegliersi un interprete più sicuro (*Si ride*), imperocchè si potrebbe dire che secondo l'articolo 18 dello Statuto, essendo tutto ciò che spetta a materia beneficiaria di spettanza esclusiva del potere esecutivo, anzi del re, se ne dedurrebbe la conseguenza che appunto perciò la Cassa ecclesiastica si debba anche considerare, come un ramo dell'amministrazione.

Ma volete la confutazione perentoria di ciò? La Cassa ecclesiastica non è una creazione dell'articolo 18 dello Statuto. L'articolo 18 dello Statuto non ha potuto generare la Cassa ecclesiastica per una ragione molto semplice, ed è che la Cassa ecclesiastica fu creata con una legge, precisamente perchè altro è la materia beneficiaria e la materia di *exequatur*, sulle quali in virtù dell'articolo 18 il re dispone, altro è quell'ente che fu creato con patrimonio speciale; ed appunto perchè è cosa ben diversa, fu fatta la Cassa ecclesiastica con una legge; e l'essere stata necessaria una legge, perchè si

creasse la Cassa ecclesiastica, prova che non è vero che la Cassa ecclesiastica sia nelle attribuzioni e nelle facoltà del potere esecutivo.

Ma, si dice, si sono fatti dei decreti. Sì, ma da chi vennero fatti quei decreti? Dai reggitori, ai tempi delle dittature. E non dimentichiamo, ve ne prego che nelle epoche delle dittature, i dittatori accumulavano in se medesimi tutti i poteri, anche il legislativo. Non è certamente qui l'occasione di discutere in qual modo questi poteri siano stati sempre adoperati; ma fatto è che i decreti emanati nelle epoche dittatoriali venivano da un'autorità che per le necessità del momento cumulava in se medesima non solo la potestà esecutiva, ma anche la potestà legislativa.

Dunque la natura della Cassa ecclesiastica è che essa rappresenta un'amministrazione affatto indipendente dallo Stato, che per conseguenza gli assegni che si ricevono sulle rendite della Cassa ecclesiastica non sono assegni che rappresentino la Cassa dello Stato, che per conseguenza agl'impiegati della Cassa ecclesiastica, al direttore della Cassa ecclesiastica non si può applicare l'articolo 97 della legge elettorale, che parla degli impiegati i quali ricevono uno stipendio sul bilancio dello Stato. Or per farla finita su questa parte della questione ed arrivare rapidamente al fine del mio discorso, permettete che io attiri la vostra attenzione in modo speciale su questa circostanza per aver ben presente la differenza tra la legge elettorale attuale, cioè l'articolo 97 attuale, e l'altro corrispondente della legge elettorale anteriore.

Nella legge prima leggevasi: « Gl'impiegati stipendiati » nella legge del 1859 invece si è dichiarato « impiegati aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato. »

Ora questo mutamento non fu mica fatto a caso. Quando la legge parlava d'impiegati stipendiati, era nato il dubbio in seno alla prima Legislatura che coloro, dai quali si percepivano assegni, che non erano sul bilancio dello Stato, fossero eleggibili sì o no. Questo dubbio era sorto per i consiglieri, per gli avvocati del Magistero di San Maurizio, per gl'impiegati della Lista Civile, per gl'intendenti generali della Lista Civile. La Camera ha coscienziosamente risolto questo dubbio nel senso dell'eleggibilità di tutti costoro che percepivano assegni sopra fondi che in realtà escono dalle viscere della nazione, ma che non appaiono nel bilancio dello Stato; l'opinione di tutte le Legislature precedenti a quelle del 1859 era sempre stata nel medesimo senso che tutti costoro si dovessero considerare eleggibili.

L'onorevole Crispi citò l'esempio dell'elezione di Gerbore 14 gennaio 1854, è il solo esempio che abbiamo; ma bisogna però dire che in quella votazione la Camera camminò con qualche precipitazione.

Il 16 gennaio dello stesso anno in due sedute si ripresentò la medesima questione e per due volte la questione fu decisa nel senso che tutti coloro che percepi-

vano assegni non apparenti sul bilancio dello Stato erano eleggibili.

Questo medesimo abbiamo noi fatto nella presente Legislatura. Furono già citati i nomi di quei nostri colleghi che percepiscono assegni di tal natura, e che abbiamo dichiarati efficacemente eletti.

Rimane l'ultima difficoltà; si dice: è condirettore del debito pubblico; come il direttore della Cassa ecclesiastica sia divenuto condirettore del debito pubblico mi diede occasione a ricordarlo l'onorevole Bargoni.

Voi già sapete che questa qualità fu attribuita al direttore della Cassa ecclesiastica, non per creare un impiego di più, non per dare uno stipendio maggiore e diverso, ma per stare alla prescrizione delle due leggi, delle quali una voleva che il direttore della Cassa ecclesiastica fosse direttore del debito pubblico, l'altra voleva che si facesse un'operazione tra la Cassa ecclesiastica ed il debito pubblico, di modo che questa qualifica di condirettore, la quale non porta, e non porterà con se nessuna specie di retribuzione, perchè è impossibile, come già disse il relatore Sanguinetti, trovar alcun articolo in bilancio che accenni a simile spesa, è una mera qualifica nominale disgiunta affatto da ogni stipendio.

Ora quando vi è ineleggibilità? Allorchè si ha uno stipendio sul bilancio dello Stato.

L'articolo 97 è chiarissimo; io non credo di dover aggiungere altra considerazione. La Camera mi renderà questa giustizia che io mi sono principalmente preoccupato di ristabilire i fatti. La questione di apprezzamento la lascio alla coscienza di ciascuno: quindi io darò il mio voto per il convalidamento di questa elezione, perchè non mi potrei mai perdonare, dopo i precedenti di questa Legislatura, che si potesse dire di me che ho due pesi e due misure.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Ercole.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendo domandata la chiusura, domando se è appoggiata.

SANGUINETTI, relatore. Domando la parola contro la chiusura.

PRESIDENTE. La chiusura essendo appoggiata do la parola al relatore contro la chiusura.

SANGUINETTI, relatore. Io credo che la Camera vorrà lasciarmi dare almeno qualche spiegazione di fatto; io ho esposto la mia relazione, in seguito vari oratori l'hanno combattuta, sarebbe la prima volta che si chiuderebbe la bocca al relatore prima che abbia potuto rispondere a quelli che hanno combattuto le sue conclusioni; e questo è tanto più necessario in quanto che il signor Ercole ha citato un fatto non esatto, un fatto non vero: se fosse vero quel fatto sarei io il primo a votare contro l'elezione.....

Voci. Parli! parli!

ERCOLE. Domando la parola per un fatto personale.

SANGUINETTI, relatore. Ringrazio la Camera di avermi accordato la parola e non ne abuserò.

ERCOLE. Ma il fatto! il fatto!

SANGUINETTI, relatore. Da qui ad un momento ci vengo: anzi se vuole comincerò da quello.

L'onorevole Ercole ha citato un decreto Miglietti (non ricordo la data) e ha detto che la Cassa ecclesiastica doveva essere considerata non solamente come istituzione governativa ma che i suoi beni erano beni dello Stato, poichè con quel decreto era esentata dalla tassa di registro e di bollo: e siccome sono le amministrazioni dello Stato quelle che non vanno soggette a quella tassa, la Cassa ecclesiastica doveva per quel motivo considerarsi come cosa governativa e come proprietaria di beni appartenenti allo Stato.

Se il fatto fosse vero anch'io direi che i beni della Cassa sono beni dello Stato, e che lo stipendio del Rattazzi vuol essere considerato come dato dallo Stato.

Ma se l'onorevole Ercole invece di finire le sue investigazioni al decreto Miglietti si fosse spinto più oltre e fosse venuto fino al 31 dicembre 1863 (e per questo non ci volevano certo le dodici erculee fatiche) (*Ilarità*) avrebbe veduto che il Ministero appunto nel 1863 ha chiesto un parere al procuratore generale della Corte di cassazione di Milano proponendogli il quesito: se i fondi della Cassa ecclesiastica dovessero considerarsi come proprietà dello Stato, o come proprietà di un ente separato e distinto dallo Stato; imperocchè se la Cassa Ecclesiastica doveva considerarsi come un ente separato dallo Stato, il Ministero voleva e doveva soggettarla alla tassa di registro e bollo, in caso diverso il Ministero sarebbe stato obbligato ad esentarla.

Il procuratore della Corte di cassazione, di cui ho qui il parere, ha risposto, cominciando dal fare la genesi della legge che ha creata la Cassa ecclesiastica. Ha detto che la Camera dei deputati voleva che i beni degli enti soppressi passassero allo Stato dando ad esso l'onere di pagare le pensioni ed i carichi. Ha detto che questo concetto non entrò nelle viste del Senato, il quale volle che la Cassa ecclesiastica fosse costituita come un ente morale separato e distinto, e fu sanzionato l'articolo 5 della legge il quale dice espressamente: « La Cassa ecclesiastica ha esistenza distinta separata dalle finanze dello Stato. »

Soggiungeva il procuratore generale che l'interpretazione di questo articolo era ancora convalidata da fatti posteriori legislativi, poichè colle leggi 2 marzo 1856 e 19 aprile 1857 lo Stato si faceva mutuante verso la Cassa; che non sarebbero state necessarie queste leggi, quando la Cassa fosse stata un'amministrazione dello Stato.

Ha detto di più, che la Corte di cassazione colla sua giurisprudenza ha sempre considerato questa Cassa, come ente distinto dallo Stato avente beni propri, perchè non ha mai riconosciuto il procuratore patrimo-

niale incaricato di difendere le cause della Cassa come procuratore della Cassa ecclesiastica, se non a patto che si presentasse avanti a lei con una procura speciale, che di più la Corte di cassazione ha sempre voluto che la Cassa ecclesiastica per ogni singola sua azione facesse il deposito come tutti i privati e che per questo motivo, referente Gervasone, ha respinto una istanza della Cassa appellante, avvegnachè trattandosi di due convenuti distinti non avea fatto doppio deposito.

Lo stesso procuratore generale confuta in anticipazione la ragione che l'onorevole Ercole deduce dal decreto Miglietti il quale dichiara governativa la Cassa ecclesiastica.

Qualunque sia, esso dice, la forza che possa avere un decreto reale od un regolamento, questo decreto in uno Stato costituzionale non può oltrepassare i limiti della legge e creare dei diritti nuovi e che per conseguenza un decreto qualunque, il quale dicesse che la Cassa ecclesiastica è governativa ed appartiene allo Stato, questo decreto sarebbe anticostituzionale e nullo. Per determinare la natura della Cassa ecclesiastica conviene stare alla legge che la creò, e secondo questo è indubitabile e fuori di discussione che i suoi fondi le appartengono a titolo di proprietà distinta affatto dai beni dello Stato.

In seguito a tale sensato parere, in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri colla circolare 31 gennaio 1863, n° 6127 del protocollo generale, il ministro delle finanze ordina a tutti quanti i ricevitori del registro di tassare, come furono d'allora in poi tassati, gli atti della Cassa ecclesiastica, e di assoggettarli alla tassa di bollo e registro. Dunque, signori, per me è constatato, e così lo fu alla maggioranza dell'ufficio a cui appartengo, che i fondi della Cassa ecclesiastica non sono dello Stato.

Nè vale il dire quello che osserva l'onorevole Cortese...

CORTESE. Domando la parola.

SANGUINETTI, relatore... che il Rattazzi sia condirettore del debito pubblico. Questo è un fatto che io ho ammesso per primo. Ma, signori, il condirettore creato col decreto 25 settembre 1862, è stipendiato dalla Cassa ecclesiastica, i fondi che sono in bilancio, sono pel direttore e per tutti gli altri impiegati, ma quando il Governo volesse servirsi di quei fondi per stipendiare il Rattazzi, evidentemente il decreto 25 settembre 1862 dovrebbe essere cambiato con un altro decreto; si dovrebbe riformare la pianta organica del debito pubblico nel senso che anche pel condirettore, si portasse uno stipendio in bilancio; ma mutando il decreto 1862 evidentemente si muterebbe la posizione del Rattazzi, e diventerebbe allora ineleggibile, come lo diventerei io od un altro qualunque se fosse creato condirettore con uno stipendio sul bilancio dello Stato. Ma, signori, per me, senza sofisticare, è cosa chiara che la lettera della legge rende eleggibile il Rattazzi; non ho mai fatto delle questioni di elezioni delle

questioni di partito; nella stessa votazione di ieri ne ho dato l'esempio dichiarandomi per l'Allievi, e duolmi che la presente questione, che è tutta legale, si tramuti in questione di partito.

Qui avrei finito, ma mi occorre ancora un'osservazione in risposta all'onorevole Cortese.

Ho citato il precedente relativo all'onorevole Borsarelli perchè io non sapeva quello che era avvenuto nell'ufficio del quale l'onorevole Bargoni era relatore; ma, signori, se in questa votazione voi veniste ad adottare una massima diversa da quella che adottaste per l'onorevole Borsarelli, ne verrebbe l'inconveniente che non si avrebbe una stessa misura per gli uni e per gli altri. Perchè la Camera possa salvare il proprio decoro non ci sono che due vie, o convalidare senza condizione l'elezione attuale, oppure convalidarla sotto riserva, salvo poi a trattare ad una stessa stregua questa e le altre elezioni consimili. Che se niuna di queste vie non si sceglie, credo che sarebbe un'ingiustizia enorme annullare quest'elezione dopo che altre simili furono convalidate in questa stessa Legislatura.

Voti. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Il deputato Ercole ha facoltà di parlare per un fatto personale.

Lo prego di limitarsi al fatto personale, perchè debbo mettere ai voti la chiusura.

ERCOLE. Terrò conto della raccomandazione del signor presidente.

Non è mio intendimento persuadere l'onorevole Sanguinetti, perchè a ciò fare non basterebbero le dodici fatiche d'Ercole, ma si richiederebbe la decimaterza fatica. *(Si ride)*

La Camera ha udito che l'onorevole relatore si è servito d'una frase poco parlamentare: non la rileverò, ma credo mio dovere, pel rispetto che debbo alla Camera, di dire che quando ho parlato, ho parlato colla legge alla mano e che non ho citato un fatto che non fosse vero. Ho citato, e gli stenografi l'avranno raccolto, una disposizione contrassegnata: « Miglietti guardasigilli, ministro di grazia, giustizia e dei culti, » colla data 8 dicembre 1861; ho citato l'articolo 314 del regolamento pel servizio della Cassa ecclesiastica nell'Umbria e nelle Marche, e se me lo permetterà la Camera, lo rileggerò. In questo documento si legge: « Essendo la Cassa ecclesiastica per propria natura uno stabilimento essenzialmente governativo, (leggo testualmente l'articolo, lo noti l'onorevole Sanguinetti) e godendo per ciò di tutte le esenzioni e franchigie competenti alle altre amministrazioni dello Stato, essa va esente sia dalle tasse d'insinuazione e bollo, che dai dritti d'emolumento e di ipoteca; e tutti gli atti, le cui spese dovessero essere a di lei carico, vogliono essere stesi su carta semplice, senza che per essi competa nessun onorario o dritto ai pubblici funzionari per l'assistenza precitata negli atti medesimi. »

Questa è la citazione che ho fatto. Veda la Camera se l'onorevole Sanguinetti poteva darmi una smentita. Avrei altra risposta a dare all'onorevole Boggio; ma per non tediare la Camera, tacerò.

SANGUINETTI, relatore. Domando la parola per un fatto personale. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Ha la parola.

SANGUINETTI, relatore. Io ho detto niente che potesse offendere la suscettibilità dell'onorevole Ercole, e mi stupisco che egli abbia mal compreso. Io ho detto che era inesatto il dire che attualmente la Cassa ecclesiastica andasse esente dai diritti di registro e bollo; dico però che io non so veramente, se egli ciò l'abbia detto, e che questo sia inesatto si deduce dai documenti che ho letto; è cosa di fatto che ora la Cassa ecclesiastica paga i diritti di registro e bollo.

PRESIDENTE. Essendo esauriti i fatti personali pongo ai voti la chiusura.

CORTESE. Domando la parola per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CORTESE. L'onorevole nostro presidente è stato compiacentissimo a lasciar parlare il relatore sotto il titolo di discussione intorno alla chiusura, quantunque egli abbia in vece risposto a tutti quelli i quali si opponevano a questa elezione, e risposto lungamente. Io capisco che il nostro presidente, preoccupato forse, non ha posto attenzione a ciò, e l'ha lasciato parlare. Nondimeno io non intendo d'avere il diritto per me stesso di poter replicare; solamente, se la Camera lo consentisse, vorrei dire due sole parole.

Voci. Parli! parli!

PRESIDENTE. Perdoni, signor deputato Cortese. Non è stata mia la compiacenza, ma della Camera che con segni evidentissimi, dopo aver appoggiato la chiusura, ha manifestato la sua volontà di lasciar parlare il relatore per alcune dichiarazioni di fatto. Dopo le dichiarazioni di fatto del relatore, io non poteva negare la parola al deputato Ercole che la domandava per un fatto personale. Io non la posso concedere a lei che non la domanda per un fatto personale, se non gliela concede la Camera, perchè, essendo già stata appoggiata la chiusura, mio dovere è di porla ai voti.

Voci. Parli! parli!

PRESIDENTE. Parli dunque il deputato Cortese.

CORTESE. Sarò brevissimo. Io che era dispostissimo, e l'ho dimostrato col fatto, a rispettare la compiacenza del nostro presidente, molto più rispetto quella della Camera.

Io non ho fatto rimprovero ad alcuno. Si discusse lungamente intorno alla natura dell'asse ecclesiastico per vedere se questo sia patrimonio dello Stato, se è sul bilancio dello Stato o no. Io ammetto tutto quanto ha detto l'onorevole Boggio; dico che l'asse ecclesiastico, comunque stia nello Stato, non fa parte dei nostri bilanci, tanto vero che non troviamo alcun capitolo che parli

di esso. Dico però che è il cespite più pericoloso di tutti gli altri, perchè so per prova che il ministro dei culti sull'asse ecclesiastico può fare degli alloggiamenti più che non possa fare sui bilanci dello Stato.

• **BOGGIO.** Lo sa per prova?

CORTESE. Ho detto che *può fare*. Del resto sfido chiunque a mostrare che quanto a me questo *potere* si sia cambiato in *volere*.

Io dico poi che ammettendo tutto questo, la questione si riduce a meditare un poco sulla storia della istituzione della Cassa ecclesiastica, la quale è stata ricordata non brevemente dall'onorevole Boggio. Come egli diceva, la direzione della Cassa ecclesiastica è affidata alla direzione del debito pubblico. Comunque l'istituzione della Cassa ecclesiastica sia qualche cosa di staccato, d'indipendente dallo Stato, nondimeno la suprema direzione di questo ente staccato è affidata ad una direzione che fa parte di quelle che vivono nell'organismo dello Stato e che si alimentano a spese del medesimo. Infatti perchè il signor Rattazzi è stato nominato condirettore del debito pubblico? Perchè senza di questa qualità non avrebbe potuto amministrare la Cassa ecclesiastica. (*A destra.* Bene! È verissimo!) È la direzione del debito pubblico che figura sui bilanci dello Stato con uno stipendio; l'amministrare la Cassa ecclesiastica è una delegazione, ma il vero ufficio è quello di direttore del debito pubblico.

Qui insomma si sono voluti imitare gli antichi Romani presso cui si creavano due consoli per dare due battaglie distinte, ma in sostanza tutti e due sono la stessa cosa. Io torno a dirlo, se domani il direttore del debito pubblico è chiamato provvisoriamente ad un altro ufficio, chi naturalmente dovrebbe amministrare il debito pubblico? È il condirettore. Io non credo che ci possa essere altro, e volete vedere quanto sia vero codesto? Il signor Giacomo Rattazzi prima di diventar condirettore generale del debito pubblico era direttore del debito pubblico a Genova. Insomma egli ha fatto la sua carriera in quella categoria di impiego, dunque è stato sempre un impiegato governativo.

Ma poi io diceva: la Commissione incaricata di verificare il novero degl'impiegati si è proposta questa questione:

« Può essere eletto a deputato (salve le eccezioni stabilite) chi cuopre un impiego, *al quale impiego* nel bilancio dello Stato è allogato uno stipendio comunque questo non venga riscosso? »

Essa ha risposto di no.

Or se voi accettaste cotesta deliberazione ed intanto approvaste la elezione presente, che cosa ne accadrebbe? Che voi domani non potreste, per esempio, ritenere eleggibile un professore che non pigliasse stipendio da nessuna parte, ed intanto dichiarereste eleggibile un impiegato governativo, il quale non pigli stipendio sul bilancio dello Stato ma sopra un altro bilancio, in guisachè sarebbe ineleggibile chi ha un impiego senza sti-

pendio, mentre sarebbe eleggibile chi ha un impiego ed ha uno stipendio comunque lo pigli da un altro luogo!

Questo mi pare che basta enunciarlo, perchè tutti ne vedano la manifesta assurdità.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Ercole.

Molte voci. Ai voti! La chiusura!

PRESIDENTE. Essendo già stata appoggiata la chiusura, la pongo ai voti.

Chi intende doversi chiudere la discussione voglia alzarsi.

BIXIO. Non avendo potuto ottenere la parola prima, la chiedo contro la chiusura.

Voci. Ora si vota!

PRESIDENTE. Il regolamento non ammette che un solo oratore contro la chiusura. E, avendo già parlato contro la chiusura l'onorevole Sanguinetti, non posso concedere ad altri la facoltà di parlare sul medesimo oggetto.

La pongo ai voti.

(La discussione è chiusa.)

Pongo ai voti le conclusioni del relatore su questa elezione.

ERCOLE. Io avevo proposto l'annullamento.

Voci. Voterà contro.

PRESIDENTE. Le conclusioni sono per la convalidazione della elezione del commendatore Giacomo Rattazzi a deputato del collegio di Tortona.

(Dopo prova e controprova, le conclusioni del relatore della Commissione sono rigettate. L'elezione è annullata.)

MOZIONE DEL DEPUTATO MELLANA INTORNO ALLA CASSA ECCLESIASTICA.

MELLANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MELLANA. La Camera ha sentito le gravi parole dette nell'ultima perorazione dall'onorevole Cortese. Egli che cessò testè di essere ministro di grazia e giustizia, ha confessato apertamente l'influenza che esercita il potere ministeriale sulla Cassa ecclesiastica...

CORTESE. Domando la parola.

MELLANA. Ora io domando che egli ne dica la ragione, per non lasciar sussistere contro il Governo

un'accusa così grave, come quella che è sorta da uno che ha lasciato da poco il portafoglio di grazia e giustizia. (Bene! *a sinistra*)

PRESIDENTE. Il deputato Cortese ha la parola per un fatto personale.

CORTESE. Io non ho rivolto nessun'accusa al Governo: io ho detto che i fondi della Cassa ecclesiastica più che quelli del bilancio dello Stato sono per taluni capi a disposizione completa del ministro di grazia e giustizia...

Voci. È vero! è vero!

CORTESE. Solo, mi pare, ho detto: il Governo può disporre, ed io avrei, come avrebbero potuto tutti gli altri ministri, disporre a mio talento. Ma ho soggiunto: sfido chiunque ad andare a leggere le disposizioni che io ho date nel Ministero per questi fondi, ed a vedere se ne ho fatto anche per un obolo solo un uso diverso da quello che mi era consentito dalla legge. E mi spiego meglio: ci sono dei fondi, i quali si danno per sovvenzione, ci sono dei fondi i quali si danno al clero povero, al clero perseguitato, ci sono dei fondi i quali si danno per la pubblica istruzione, ed io so di molte pensioni concesse in altri tempi che si pagano a preti poveri, i quali non so se siano poveri o ricchi, liberali o reazionari. So che si aveva piena balla di disporre e si è disposto di molti fondi; ma quanto a me non ho dato pensioni, e se le ho date, le ho date nei limiti che mi erano prefissi dalla legge e secondo lo spirito della medesima.

Io non ho mosso alcuna accusa contro nessuno; io ho soltanto dichiarato che era possibile l'abuso in questa, più che in altre parti, della pubblica amministrazione; e, sono prontissimo a dichiararlo, sempre in tutte le occasioni. Io sarei lietissimo se la Camera fosse disposta a frenare quest'autorità (Bravo! Benissimo! *a sinistra*), e credo debito di coscienza di galantuomo, di uomo onesto, di dichiarare che si può abusare perchè ho veduto che io avrei potuto abusare.

Voci numerose. Bravissimo! Bene!

La seduta è sciolta alle ore 5 1/2

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della verifica dei poteri:

2° Discussione del rapporto della Commissione incaricata di accertare il numero e la qualità de' deputati impiegati.